



Ambiti di Progettazione Unitaria N5A: Zolino Nord e N5B: Zolino Sud PUA di iniziativa pubblica in variante al PPIP N5: Zolino

COMMITTENTI:

COOP AURORA SECONDA ARL
C. HOLDING SRL
SO.G.E.I SRL
CIMATTI LUCIA, GIORGIS MARIA, PONTI PIERLUIGI

PROGETTISTI:

Dott. Arch. Claudio Remondini
Dott. Arch. Francesco Remondini

1 ELABORATI STATO DI FATTO:

- 1.a - Estratto strumenti urbanistici sovraordinati
- 1.b - Estratto strumenti di pianificazione comunale
- 1.c - Estratto di mappa catastale
- 1.d - Planimetria rilievo dello stato di fatto
- 1.e - Sezioni e profili di rilievo dello stato di fatto
- 1.f - Documentazione fotografica

2 ELABORATI DI PROGETTO:

- 2.a - Planimetria di progetto planivolumetrico
- 2.b - Profili stradali e fognari
- 2.c - Sezioni stradali
- 2.d - Tipologie edilizie, destinazioni d'uso e altezze
- 2.e - Progetto di massima dei servizi a rete
 - 2.e_1 - Progetto di massima reti gas
 - 2.e_2 - Progetto di massima reti acqua
 - 2.e_3 - Progetto di massima reti elettriche
 - 2.e_4 - Progetto di massima reti illuminazione pubblica
 - 2.e_5 - Progetto di massima rete telefonica e dati
 - 2.e_6 - Progetto di massima rete fognaria acque nere
 - 2.e_7 - Progetto di massima rete fognaria acque bianche
- 2.f - Norme Tecniche di Attuazione (NTA)
- 2.g - Progetto di massima della barriera anti-rumore N5A
- 2.h - Progetto di massima della barriera anti-rumore N5B

3 RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA

4 RELAZIONE PREVISIONALE CLIMA ACUSTICO

5 RELAZIONE VALSAT

6 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

7 SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA

8 VARIANTE AL RUE: SCHEDE D'AMBITO

TAVOLA N.:

1.a

DATA: 25/05/2021

SCALA:

OGGETTO:

Estratto strumenti urbanistici sovraordinati

STRALCIO PTCP

Tav.1 – Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storici-culturali



Risorse storiche e archeologiche

- Complessi archeologici (art. 8.2a)
- Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 8.2b)
- Aree di concentrazione di materiali archeologici (art. 8.2c)
- Zone di tutela della struttura centuriata (art. 8.2d1)
- Zone di tutela di elementi della centuriazione (art. 8.2d2)
- Fascia di rispetto archeologico della via Emilia (art. 8.2e)
- Centri storici (art. 8.3)
- Centri storici in relazione fra loro (art. 8.3)
- Aree interessate da partecipanze e consorzi utilisti (art. 8.4)
- Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 8.4)
- Viabilità storica (prima individuazione) (art. 8.5)
- Principali canali storici (art. 8.5)
- Principali complessi architettonici storici non urbani (art. 8.5)

TITOLO 8 - TUTELA DELLE RISORSE STORICHE E ARCHEOLOGICHE

Art. 8.1 - Obiettivi del PTCP per il sistema insediativo storico

1.(D) **Definizione.** Il sistema insediativo storico è costituito dagli elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio provinciale, quali: i centri o nuclei di antica formazione, le strutture insediative storiche, la viabilità storica, il sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche, le sistemazioni agrarie tradizionali, il sistema storico delle partecipanze e delle bonifiche, nonché le testimonianze archeologiche, tra cui il reticolo della centuriazione romana.

2.(I) **Obiettivi.** Il PTCP assume l'obiettivo di tutelare e valorizzare il sistema insediativo storico nella sua unitarietà e complessità al fine di garantire il permanere della riconoscibilità dell'identità storico-paesaggistica del territorio provinciale e di promuoverne la conoscenza.

Il fine della tutela non riguarda solo le caratteristiche formali o monumentali del territorio ma anche la conservazione e la riconoscibilità delle sue "funzioni" legate all'incremento e all'accrescimento qualitativo della diversità culturale e le misure per minimizzare il "consumo" delle risorse ambientali e umane promuovendo attività compatibili con la persistenza dei suoi caratteri.

La conservazione e valorizzazione del sistema insediativo storico avviene anche attraverso l'individuazione e promozione di reti funzionali di fruizione del territorio provinciale, in particolare di quello rurale, e l'attuazione di specifici progetti di tutela e valorizzazione, secondo gli obiettivi e gli indirizzi individuati per ciascuna Unità di paesaggio, di cui al Titolo 3 delle presenti norme.

3.(D) I PSC sono tenuti ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico del proprio territorio e a specificare la relativa disciplina di tutela, verificando e integrando le individuazioni contenute nella tav. 1 e negli specifici Allegati del PTCP, e recependo e integrando la disciplina generale contenuta nel presente Titolo, in conformità al capo A-II della L.R. 20/2000.

Art. 8.2 - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

(il presente articolo recepisce e integra gli art. 21 e 31 del PTPR)

1.(D) **Definizione.** I beni di interesse storico-archeologico di cui al presente articolo, costituiti da zone ed elementi, sono comprensivi delle:

- presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di enti locali, ovvero presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste;
- preesistenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa, quale l'impianto storico della centuriazione i cui elementi caratterizzanti sono: le strade; le strade poderali ed interpoderali; i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della

centuriazione; i tabernacoli agli incroci degli assi; le case coloniche; le piantate ed i relitti dei filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile, attraverso l'esame dei fatti topografici, alla divisione agraria romana.

2. (P) **Individuazione.** Il PTCP individua i beni di interesse archeologico nella tav. 1 e nell'Allegato D "Complessi archeologici e aree di concentrazione archeologica", secondo le seguenti categorie:

AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

- a) **complessi archeologici**, cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;
- b) **aree di accertata e rilevante consistenza archeologica**, cioè aree interessate da notevole presenza di materiali e/o strutture, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, aree le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica e insediativa;
- c) **aree di concentrazione di materiali archeologici** o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico;

AREE ED ELEMENTI DELLA CENTURIAZIONE

- d1) **zone di tutela della struttura centuriata**, cioè aree estese ed omogenee in cui l'organizzazione della produzione agricola e del territorio segue tuttora la struttura centuriata come si è confermata o modificata nel tempo;
- d2) **zone di tutela di elementi della centuriazione**, cioè aree estese nella cui attuale struttura permangono segni, sia localizzati sia diffusi, della centuriazione.

FASCIA DI RISPETTO VIA EMILIA

- e) **fascia di rispetto archeologico della via Emilia**, di ampiezza pari a m.30 per lato, all'esterno del TU (territorio urbanizzato v.) e del TPU (territorio in corso di urbanizzazione v.). Tale fascia di rispetto viene così individuata in quanto il percorso stradale della via Emilia ricalca la più importante arteria di traffico dell'antichità, lungo la quale si sono sviluppati, oltre a grandi centri urbani, anche insediamenti minori e singole strutture abitative, e le relative aree cimiteriali; nonché in quanto in tale fascia sono compresi i raccordi con la via Emilia degli assi viari collegati al sistema centuriato di pianura.

(D) L'individuazione del PTCP dei beni di interesse archeologico, come riportata in tav. 1, rappresenta uno strumento di conoscenza preliminare. I Comuni, all'interno del quadro conoscitivo del proprio PSC, sono tenuti a recepire tale prima individuazione e ad approfondire e sviluppare, previa consultazione con

la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, la conoscenza del proprio territorio per quanto riguarda l'insediamento storico-archeologico al fine di dotarsi di adeguata strumentazione tecnica per la specificazione e l'applicazione della relativa disciplina di tutela.

- 3.(l) **Finalità specifiche e particolari indirizzi d'uso.** Il PTCP, sviluppando e integrando quanto previsto dal PTPR, sottopone i beni archeologici individuati a disciplina generale di tutela e valorizzazione come ai successivi punti.

I beni di cui alle lettere a), b), c) del punto 2 e relativi sistemi di relazioni possono essere inclusi in parchi volti alla tutela e valorizzazione nonché alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori.

La Provincia ed i Comuni, singoli od associati, possono prevedere di gestire la tutela e l'utilizzazione delle zone e degli elementi di interesse storico-archeologico appartenenti in particolare alle categorie di cui alle lettere a) e b) del punto 2, qualora non compresi nei parchi regionali di cui all'art. 3.8, nel rispetto delle prescrizioni del presente piano, sia direttamente sia attraverso enti od istituti pubblici od a partecipazione pubblica, sia stipulando apposite convenzioni con associazioni od organizzazioni culturali. In tale ultimo caso le predette convenzioni devono definire, tra l'altro, le modalità di gestione con particolare riferimento ai modi ed ai limiti di fruizione dei beni interessati da parte della collettività, garantendosi comunque che tali limiti siano posti in esclusiva funzione della tutela dei beni suddetti nonché all'assolvimento degli obblighi di conservazione e vigilanza.

- 4.(l) **Disciplina di tutela delle aree di interesse archeologico.** Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione e alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, di cui alle zone ed elementi delle lettere a), b), c) del punto 2, sono definiti da piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli enti competenti, previa consultazione con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, ed avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.

Tali piani o progetti, alle condizioni ed ai limiti eventualmente derivanti da altre disposizioni del presente piano, possono prevedere:

- a) attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati;
- b) la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta;
- c) la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.

I piani o progetti di cui sopra possono inoltre motivatamente, a seguito di adeguate ricerche, variare la delimitazione delle zone e degli elementi appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) del punto 2, sia nel senso

di includere tra le zone e gli elementi di cui alla lettera a) zone ed elementi indicati dal presente piano appartenenti alle categorie di cui alle lettere b) e c), sia nel senso di riconoscere che zone ed elementi egualmente indicati dal presente piano appartenenti alle categorie di cui alle lettere b) e c) non possiedono le caratteristiche motivanti tale appartenenza e non sono conseguentemente soggetti alle relative disposizioni.

5.(P) Fino all'entrata in vigore di detti piani o progetti, si applicano le seguenti norme transitorie:

- nelle zone e negli elementi compresi nella categoria di cui alla lettera a) del punto 2 sono ammesse soltanto le attività e trasformazioni di cui alla lettera a) del punto 4;
- nelle zone e negli elementi compresi nella categoria di cui alla lettera b) del punto 2, sono ammesse le attività e trasformazioni di cui alla lettera a) del punto 4 nonché, ferme comunque restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, sono ammessi:
 - l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti colturali in atto all'entrata in vigore del presente piano e fermo restando che ogni escavo o aratura dei terreni a profondità superiore a 50 cm deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici;
 - gli interventi sui manufatti edilizi esistenti, ivi inclusi quelli relativi alle opere pubbliche di difesa del suolo, di bonifica e di irrigazione, fermo restando che, ove e fino a quando gli strumenti di pianificazione comunali non abbiano definito gli interventi ammissibili sulle singole unità edilizie esistenti in conformità all'art. A-9 della L.R. 20/2000, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, fermo restando che ogni intervento incidente il sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.

Fatta salva ogni ulteriore disposizione dei piani o progetti di cui sopra, nelle zone e negli elementi appartenenti alla categoria di cui alla lettera c) del punto 2 possono essere attuate le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.

6.(D) Relativamente alle zone ed elementi di cui alle lettere a), b), c) del punto 2, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
 - b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
 - c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.
- 6bis.(l) In merito alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, si rimanda a quanto specificamente indicato nelle delibere regionali n. 28 del 06/12/2010, n. 46/2011 e n. 51 del 26/07/2011.
- 7.(P) ***Disciplina di tutela delle aree ed elementi della centuriazione.*** Le aree ricadenti nelle zone di cui alle lettere d1) e d2) del punto 2 fanno parte di norma del territorio rurale e sono conseguentemente assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo 11, con le ulteriori prescrizioni seguenti:
- nelle zone di tutela della struttura centuriata di cui alla lettera d1) del punto 2 è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione, di cui al punto 1 del presente articolo; tali elementi devono essere tutelati e valorizzati anche al fine della realizzazione delle reti ecologiche di cui al Titolo 3. Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione, e comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale e preservare la testimonianza dei tracciati originari e degli antichi incroci;
 - nelle zone di tutela degli elementi della centuriazione di cui alla lettera d2) del punto 2 valgono le medesime prescrizioni fino a quando i Comuni, attraverso il proprio strumento urbanistico generale, sentito il parere della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, non abbiano esattamente individuato gli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione, di cui al punto 1 del presente articolo, e dettato le prescrizioni per la loro tutela, anche attraverso una loro valorizzazione ai fini della realizzazione delle reti ecologiche di cui al Titolo 3,;

- ove e fino a quando gli strumenti di pianificazione comunali non abbiano definito gli interventi ammissibili sulle singole unità edilizie esistenti, in conformità all'art. A-9 della L.R. 20/2000 ovvero alle corrispondenti precedenti disposizioni della L.R. 47/78, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo;
- gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

8.(P) ***Interventi ammissibili.*** Nell'ambito delle zone di cui alle lettere d1) e d2) del punto 2, oltre all'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, esclusivamente in forma non intensiva se di nuovo impianto, e fermo restando che ogni intervento incidente il sottosuolo, ai sensi delle disposizioni vigenti, deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, sono comunque consentiti:

- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
- b) la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali, di strutture per l'allevamento zootecnico in forma non intensiva e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, nonché di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;
- c) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;
- d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, comprese le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
- f) ogni intervento edilizio all'interno:
 - del Territorio Urbanizzato (v.) alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in salvaguardia del PTPR);
 - delle aree che siano state urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e costituiscano Territorio Urbanizzato al 11 febbraio 2003 (data di adozione delle presenti norme) sulla base di provvedimenti

Art. 8.4 - Zone di interesse storico-testimoniale: il sistema storico degli usi civici e delle bonifiche

(il presente articolo recepisce e integra l'art. 23 del PTPR)

- 1.(P) **Definizione e individuazione.** Le zone di interesse storico-testimoniale comprendono le aree ancora gravate da speciali regimi giuridici storici (partecipanze e consorzi utilisti) e dalle aree interessate da bonifiche storiche di pianura. Il PTCP contiene l'individuazione di tali aree nella tav. 1, che recepisce e integra le "Zone di interesse storico-testimoniale" del PTPR.
- 2.(D) Il PSC recepisce e verifica le individuazioni di cui al primo punto e può provvedere ad eventuali integrazioni approfondendo la conoscenza sull'evoluzione insediativa e sui singoli elementi che caratterizzano l'organizzazione territoriale di tali aree attraverso indagini storiche e documentarie.
- 3.(I) **Disciplina di tutela.** Il PSC disciplina le aree di cui al primo punto nel rispetto dei seguenti indirizzi:
 - tali aree fanno parte di norma del territorio rurale, salvo che per le porzioni già urbanizzate o destinate ad essere urbanizzate;
 - va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione provinciali, regionali o nazionali, e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;
 - gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.
 - in merito alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, si rimanda a quanto specificamente indicato nelle delibere regionali n. 28 del 06/12/2010, n. 46/2011 e n. 51 del 26/07/2011.

Art. 8.5 – Elementi di interesse storico-testimoniale: le strutture e infrastrutture insediative storiche

(il presente articolo recepisce e integra l'art. 20 comma 1 lett. b e l'art. 24 del PTPR)

- 1.(P) Il PTCP contiene una prima individuazione degli elementi di interesse storico-testimoniale e, per ogni tipologia di elementi, detta la disciplina generale per la loro tutela, nonché le condizioni e i limiti per la loro trasformazione o riuso, secondo quanto riportato nei punti seguenti.
- 2.(D) **Viabilità storica: definizione e individuazione.** La viabilità storica è definita dalla sede viaria storica, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, nonché dagli elementi di pertinenza ancora leggibili, indicativamente: ponti e

ponti-diga, trafori, gallerie, pilastrini ed edicole, oratori, fontane, miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere, edifici storici di servizio (ospitali, poste, alberghi, dogane), postazioni di guardia (garitte e simili), edifici religiosi (santuari) e militari (rocche, torri, ecc.), cavalcavia, sottopassi, fabbricati di servizio ferroviario e tramviario, arredi (cartelli isolati ed affissi agli edifici, scritte, illuminazione pubblica, manufatti civili per l'approvvigionamento idrico, per lo scolo delle acque, ecc.), cabine elettriche, magazzini per lo stoccaggio delle merci, portici, scalinate o gradinate, marciapiedi e banchine, arredo vegetazionali (siepi, filari di alberi, piante su bivio, ecc.). Il PTCP contiene una prima individuazione della viabilità storica nella tav. 1.

Il PSC recepisce, verifica e integra tale prima individuazione, utilizzando la metodologia di analisi di cui all'Allegato 3 della Relazione.

- 3.(D) **Disciplina di tutela.** La sede viaria storica non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; devono essere inoltre salvaguardati gli elementi di pertinenza i quali, se di natura puntuale (quali pilastrini, edicole e simili), in caso di modifica o trasformazione dell'asse viario, possono anche trovare una differente collocazione coerente con il significato percettivo e funzionale storico precedente.

Il PTCP detta i criteri generali per la tutela della viabilità storica articolandoli in base al ruolo da questa rappresentato attualmente. Il PSC, sottopone a specifiche prescrizioni di tutela la viabilità storica sulla base della seguente articolazione e in conformità ai seguenti indirizzi.

- a) Per la viabilità non più utilizzata interamente per la rete della mobilità veicolare, ed avente un prevalente interesse paesaggistico e/o culturale, il PSC provvede ad individuare dettagliatamente il tracciato e gli elementi di pertinenza ancora leggibili, e in particolare i tratti viari soggetti al pericolo di una definitiva scomparsa, al fine del recupero del significato complessivo storico di tale tracciato, eventualmente da valorizzare per itinerari di interesse paesaggistico e culturale. Tale viabilità non deve essere alterata nei suoi elementi strutturali (andamento del tracciato, sezione della sede stradale, pavimentazione, elementi di pertinenza) e se ne deve limitare l'uso, ove possibile, come percorso alternativo non carrabile.
- b) Per la viabilità d'impianto storico tutt'ora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità principale o secondaria o di scorrimento o di quartiere, come definite ai sensi del Codice della Strada, deve essere tutelata la riconoscibilità dell'assetto storico di tale viabilità in caso di modifiche e trasformazioni, sia del tracciato che della sede stradale, attraverso il mantenimento percettivo del tracciato storico e degli elementi di pertinenza.
- c) Per la viabilità d'impianto storico tutt'ora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità locale, come definita ai sensi del Codice della Strada, deve esserne tutelato l'assetto storico

ancora leggibile, sia fisico, percettivo sia paesaggistico-ambientale e ne va favorito l'utilizzo come percorso per la fruizione turistico-culturale del territorio rurale, anche attraverso l'individuazione di tratti non carrabili (ciclo-pedonali), nonché ne va salvaguardata e valorizzata la potenziale funzione di corridoio ecologico. In particolare, sono da evitare allargamenti e snaturamenti della sede stradale (modifiche dell'andamento altimetrico della sezione stradale e del suo sviluppo longitudinale, modifiche alla pavimentazione e al fondo stradale). In caso di necessità di adeguamento del tratto viario alle disposizioni strutturali del Codice della Strada, sono da preferire soluzioni alternative all'allargamento sistematico della sede stradale, quali la realizzazione di spazi di fermata, "piazzole", per permettere la circolazione in due sensi di marcia alternati, introduzione di sensi unici, l'utilizzo di apparecchi semaforici, specchi, ecc. Le strade locali che non risultino asfaltate devono di norma rimanere tali. E' da preferire il mantenimento dei toponimi storici se ancora utilizzati. La dotazione vegetazionale (filari di alberi, siepi) ai bordi della viabilità è da salvaguardare e potenziare e/o ripristinare, anche ai fini del raccordo naturalistico della rete ecologica di livello locale, ai sensi del Titolo 3 delle presenti norme.

In tutti i casi di cui sopra, i tratti di viabilità storica ricadenti nei centri storici, comprese le aree di integrazione storico-ambientale e paesaggistica sono regolati dalla disciplina prevista nei medesimi piani per le zone storiche, con particolare riferimento alla sagoma, al fondo stradale e ai tracciati, nonché agli elementi di pertinenza.

- 4.(D) **Strutture insediative storiche: definizione e individuazione.** Le strutture insediative storiche sono costituite, ai sensi dell'art. A-9 della L.R. 20/2000, dagli edifici di interesse storico-architettonico e da quelli di pregio storico-culturale e testimoniale, nonché dai manufatti storici minori e dagli spazi ineditati di carattere pertinenziale, compresi gli accessi alla rete viaria storica e alla rete della viabilità podereale, se trattasi di manufatti in territorio rurale.

Rientrano tra gli edifici di interesse storico-architettonico, i complessi edilizi non urbani, quali ville, palazzi, castelli, casamenti, caratterizzati da un particolare valore artistico-culturale e dal ruolo territoriale di elementi ordinatori di vaste porzioni del paesaggio rurale bolognese.

Rientrano tra le strutture insediative storiche, ove rivestano interesse storico-testimoniale, strutture quali: teatri storici; sedi comunali; giardini e ville comunali; stazioni ferroviarie; cimiteri; ville e parchi; sedi storiche, politiche, sindacali o associative, assistenziali, sanitarie e religiose; colonie e scuole; negozi, botteghe e librerie storiche; mercati coperti; edicole; fontane e fontanelle; edifici termali ed alberghieri di particolare pregio architettonico; architetture tipiche della zona; opifici tradizionali; architetture contadine tradizionali; fortificazioni.

Il PTCP contiene una prima individuazione delle strutture insediative storiche distinguendo tra "principali complessi architettonici storici non urbani" riportati

nella tav. 1 e nell'Allegato F, e una "Prima individuazione degli edifici di interesse storico-architettonico" di cui all'Allegato 2 della Relazione.

Il PTCP inoltre individua nella tav. 3 alcuni rilevanti complessi architettonici storici non urbani che rappresentano significative opportunità per le quali sviluppare politiche attive di riuso per funzioni di rango metropolitano coerenti con la qualità dei complessi stessi e di valorizzazione del loro ambito territoriale storicamente pertinente.

- 5.(D) **Disciplina di tutela.** Il Comune verifica e integra le individuazioni compiute dal PTCP e provvede a specificare la disciplina di tutela delle strutture insediative storiche, in conformità agli artt. A-8 e A-9 della L.R. 20/2000 e in coerenza alle disposizioni del PTCP in tema di riuso del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale di cui al successivo art. 11.6.

In particolare, per i "complessi architettonici storici non urbani" individuati in tav. 1 e di cui all'Allegato F, gli strumenti urbanistici comunali provvedono sia alla tutela dei singoli elementi di interesse architettonico e/o testimoniale, sia alla salvaguardia e valorizzazione dell'organizzazione complessiva del territorio storicamente pertinente al complesso edilizio e della riconoscibilità del sistema di relazioni spaziali fra questo territorio e il complesso edilizio stesso.

- 6.(I) Per i complessi architettonici storici non urbani di particolare pregio e interesse, fra i quali quelli individuati nella tav. 3, la Provincia, in accordo con i Comuni, anche in forma associata, e gli altri Enti e soggetti privati interessati, promuove specifici progetti di recupero e valorizzazione per funzioni qualificanti e che preferibilmente ne consentano occasioni di fruizione, anche attraverso la definizione di Accordi ai sensi degli artt. 15 e 18 della L.R. 20/2000.

Prioritariamente negli ambiti agricoli periurbani, di cui all'art. 11.10 delle presenti norme e dei quali in tav. 3 è individuato quello riferito all'area bolognese, per gli edifici di interesse storico-architettonico, e comunque per le strutture insediative storiche di proprietà pubblica, vanno favoriti interventi di recupero e riuso per attività e servizi di richiamo territoriale da correlare alla fruizione del territorio rurale, in accordo agli obiettivi e indirizzi di cui al Titolo 3 per le specifiche Unità di paesaggio.

- 7.(D) **Sistema storico delle acque derivate: definizione e individuazione.** Il sistema storico delle acque derivate e delle acque storiche è costituito dai ponti e navili storici, dagli alvei abbandonati, nonché dai manufatti idraulici quali chiuse, sbarramenti, molini, centrali idroelettriche, lavorieri, acquedotti, argini, canali e condotti. Il PTCP riporta una prima individuazione del sistema storico delle acque derivate e delle acque storiche nella tav. 1. Il PSC recepisce e verifica tale prima individuazione e provvede alle eventuali integrazioni.
- 8.(D) **Disciplina di tutela.** I PSC sottopongono a specifiche prescrizioni di tutela il sistema storico delle acque derivate e delle acque storiche e relative pertinenze.
- 9.(I) Il sistema storico delle acque derivate e delle acque storiche e i singoli elementi ancora leggibili sono da valorizzare per il ruolo culturale e paesaggistico che

rivestono, attraverso l'individuazione di forme di fruizione tematica del territorio urbano e rurale, anche ai fini conoscitivi dell'uso storico delle tecnologie idrauliche.

I singoli vettori sono da valorizzare inoltre nel loro potenziale ruolo di connettori naturalistico-ambientali nell'ambito del progetto di rete ecologica di livello locale e provinciale, di cui al Titolo 3, attraverso il mantenimento, il potenziamento o il ripristino della vegetazione lungo i vettori stessi.

La Provincia promuove il coordinamento normativo e dei criteri di classificazione e di conseguente gestione e manutenzione, tra gli Enti gestori e i Comuni interessati territorialmente dalla continuità di stessi vettori idraulici.

- 10.(D) ***Sistemazioni agrarie tradizionali: definizione e individuazione.*** Le sistemazioni agrarie tradizionali sono caratterizzate da elementi ed assetti identificativi del paesaggio rurale tradizionale, fra i quali in particolare la piantata a cavalletto, a cavalcapoggio, ecc., il sistema delle reti scolanti e della viabilità podereale ad esse collegate, nonché i maceri e i filari alberati.

Il PSC individua le aree nelle quali sono ancora riconoscibili elementi e assetti delle sistemazioni agrarie tradizionali e le sottopone a specifiche prescrizioni di tutela, in conformità ai seguenti indirizzi.

- 11.(D) Le modificazioni delle sistemazioni agrarie tradizionali dovranno essere autorizzate dai Comuni, previa valutazione di compatibilità rispetto al mantenimento delle funzioni storico-paesaggistiche e ambientali che tali elementi rivestono nel territorio rurale.

- 12.(I) La conservazione delle residue piantate sarà favorita dagli strumenti della programmazione agricola in particolar modo negli ambiti agricoli periurbani, di cui all'art. 11.10 delle presenti norme e dei quali in tav. 3 è individuato quello riferito all'area bolognese, anche attraverso l'attivazione di fattorie didattiche.

La tutela di elementi delle sistemazioni agrarie tradizionali è occasione per una loro riconversione e/o valorizzazione quale trama del progetto di rete ecologica di livello locale, di cui al Titolo 3 delle presenti norme.

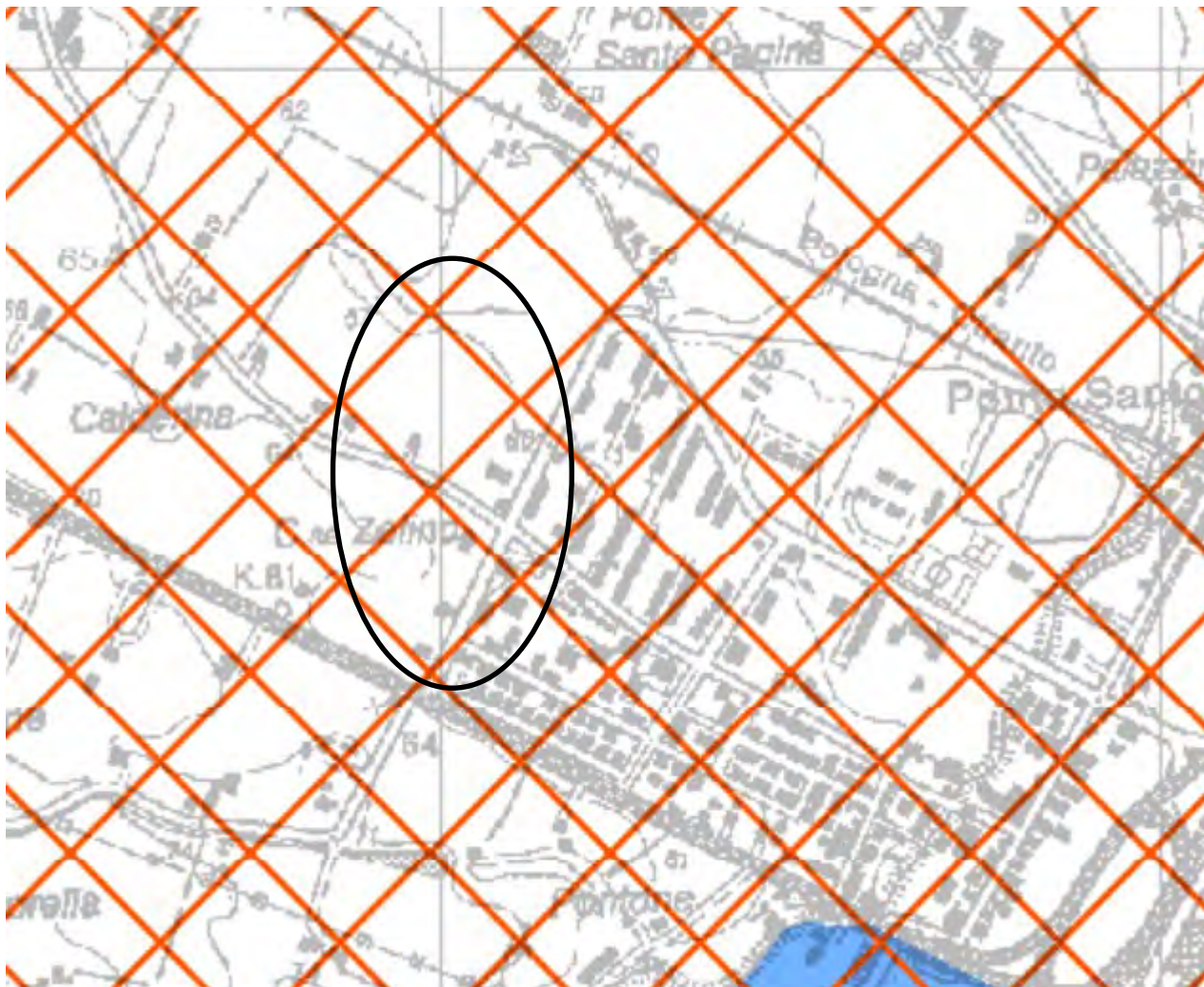
- 13.(I) In merito alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, si rimanda a quanto specificamente indicato nelle delibere regionali n. 28 del 06/12/2010, n. 46/2011 e n. 51 del 26/07/2011.

TAV. 2C –FOGLIO 3 – RISCHIO SISMICO CARTA DELLE AREE SUSCETTIBILI DI EFFETTI LOCALI



- D - Fascia soggetta ad amplificazione e potenziali cedimenti differenziali
- FP - Area instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche
- F - Area instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche
- QP - Area potenzialmente instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche
- Q - Area potenzialmente instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche
- P50 - Area potenzialmente instabile per scarpate con acclività > 50°
- L1 - Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale presenza di terreni predisponenti la liquefazione
- L2 - Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione
- G - Area potenzialmente instabile per presenza di cavità sotterranee
- R - Aree incoerenti/incerte per caratteristiche litologiche e morfologiche
- C - Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti
- AP - Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche
- A - Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche

TAV.2 – RISCOCCIO DA FRANA, ASSETTO DEI VERSANTI E GESTIONE ACQUE METEORICHE



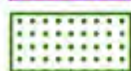
Gestione delle acque meteoriche



Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura (art.4.8)



Ambito di controllo degli apporti d'acqua in collina zona A (art.4.8)



Ambito di controllo degli apporti d'acqua in collina zona B (art.4.8)

- il Fiume Reno e il Torrente Silla fra Ponte della Venturina, Silla e la confluenza del Setta;
- il Torrente Savena da Pianoro alla confluenza con l'Idice;
- il Torrente Idice dal Parco dei Gessi a Budrio;
- il Torrente Sillaro nel tratto di Castel S. Pietro;
- il Torrente Santerno da Castel del Rio a valle di Imola;
- il Torrente Sellustra;
- il Torrente Samoggia.

Si richiamano inoltre i tratti dei torrenti Setta e Sambro interessati da interventi di valorizzazione correlati alla realizzazione della Variante di valico.

- 4.(D) I progetti di tutela, recupero e valorizzazione, di parchi, di aree protette e aree di interesse naturalistico, che interessino alvei, fasce di tutela fluviale o fasce di pertinenza fluviale, sono sottoposti, prima dell'approvazione, al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime riguardo alla compatibilità e coerenza con i propri strumenti di piano.
- 5.(D) Le Amministrazioni locali competenti per territorio, singolarmente o consorziate, attuano i progetti di valorizzazione con il coordinamento dall'Autorità di Bacino e seguendo le indicazioni contenute nella "Norma di indirizzo per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e di aree protette" di cui alla delibera n.1/6 del 14.03.97 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.

Art. 4.8 – Gestione dell'acqua meteorica

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 20 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

- 1.(P) Al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua, negli ambiti di controllo degli apporti d'acqua, come individuati nella tav. 2A, i Comuni in sede di redazione o adeguamento dei propri strumenti urbanistici, prevedono per i nuovi interventi urbanistici (v.) e comunque per le aree non ancora urbanizzate, la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un sistema minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere (v.) e le acque bianche contaminate ABC (v.), e un sistema maggiore costituito da sistemi di laminazione per le acque bianche non contaminate ABNC (v.). Il sistema maggiore deve garantire la laminazione delle acque meteoriche per un volume complessivo di:
- almeno 500 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto, nelle aree ricadenti nell'Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura (tale esclusione non vale nel bacino del Navile e Savena Abbandonato, che è regolato dalle misure

più restrittive previste dal Piano Stralcio per il sistema idraulico "Navile-Savena Abbandonato");

- almeno 200 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto, per le aree ricadenti nell'Ambito di controllo degli apporti d'acqua in collina zona A,

- almeno 100 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto, per le aree ricadenti nell'Ambito di controllo degli apporti d'acqua in collina zona B.

Il volume complessivo può essere garantito anche attraverso un progetto di sistemazione organica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque.

I Comuni ricadenti all'interno del perimetro dei bacini montani, come individuato nella tav. 2A, al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento fognario, dovranno privilegiare il recapito delle acque meteoriche ABNC (v.) nella rete idrografica, includendo eventualmente anche sistemi naturali di trattamento e smaltimento delle ABC (v.) in alternativa alla loro deviazione in fognatura nera. I nuovi interventi urbanistici (v.) potranno prevedere soluzioni tecniche che consentano riutilizzi delle acque meteoriche per usi non potabili a servizio dell'intervento.

1bis.(D) I Comuni ricadenti negli ambiti di controllo degli apporti d'acqua, come individuati nella tav. 2A, e il cui territorio è in parte interessato da tratti non arginati dei corsi d'acqua principali, possono individuare le parti di territorio che recapitano direttamente nei corsi d'acqua principali Samoggia, Lavino, Reno, Idice, Savena, Quaderna, Zena, Sillaro, Santerno e Senio e proporre l'esclusione di tali parti di territorio dal campo di applicazione del punto 1 del presente articolo. L'Autorità di Bacino del Reno decide in merito a tali proposte secondo le procedure previste dai rispettivi piani stralcio.

I volumi minimi previsti al punto 1 del presente articolo possono essere modificati dall'Autorità di Bacino secondo le procedure previste dai rispettivi piani stralcio.

Nell'ambito della redazione dei PSC e dei POC, i sistemi di laminazione delle ABNC (v.) devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione, anche indiretta, nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall'Autorità idraulica competente (Regione o Consorzio di Bonifica), la quale stabilisce le caratteristiche funzionali di tali sistemi di raccolta e con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione.

Tali sistemi oltre a riguardare tutto il territorio interessato dai nuovi interventi urbanistici (v.) dovranno, d'intesa con l'Autorità idraulica competente, privilegiare la realizzazione di soluzioni unitarie a servizio di più ambiti o complessi insediativi.

I Comuni, mediante i propri strumenti urbanistici, garantiscono che la realizzazione dei sistemi di laminazione delle acque meteoriche individuati, sia contestuale alla realizzazione dei nuovi interventi urbanistici (v.). La realizzazione di tali sistemi dovrà essere finanziata o attraverso un contributo

economico chiesto in misura proporzionale alle superfici impermeabilizzate, o ponendola direttamente a carico dei soggetti attuatori dei nuovi interventi.

I sistemi di laminazione delle ABNC dovranno preferibilmente essere costituiti da canali e zone umide naturali inseriti armonicamente nel paesaggio urbano ed integrati nei sistemi di reti ecologiche (v.), includendo eventualmente anche sistemi naturali di trattamento e smaltimento delle ABC (v.) (vedi allegato 7 alla "Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale"). I sistemi di laminazione delle acque di pioggia ABNC (v.) previsti dovranno possibilmente includere soluzioni tecniche che consentano anche il riutilizzo per irrigazione di giardini, lavaggio strade, antincendio ed altri usi non potabili.

I Comuni interessati da "Piani Consortili Intercomunali" e dal "Piano stralcio di bacino", previsti dalla "Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno" (Direttiva dell'Autorità di Bacino del 23 aprile 2008) e finalizzati alla sicurezza idraulica del territorio già urbanizzato, laddove possibile integrano tali piani con gli obiettivi e gli approfondimenti tecnici richiesti nei successivi punti 2 e 3.

- 2.(P) I Comuni in sede di redazione o adeguamento dei propri strumenti urbanistici, elaborano specifici approfondimenti tecnici rivolti alla totalità del proprio territorio, finalizzati a verificare le criticità, le potenzialità e le relative misure per ridurre il carico inquinante dovuto alle acque di prima pioggia e di dilavamento, ridurre le superfici impermeabili esistenti nel tessuto consolidato e di nuova formazione, recuperare quote di naturalità in ambiente urbano e diffondere "buone pratiche" di gestione, (vedi Allegati 1 e 7 alla "Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale").
3. (D) Mediante gli approfondimenti di cui al punto precedente i Comuni individuano e adottano soluzioni tecniche riguardanti i sistemi di laminazione, la riduzione del carico proveniente dagli scolmatori, i sistemi di drenaggio urbano (sdoppiamento delle reti, canali filtranti (v.), coperture verdi (v.), parcheggi drenanti, pavimentazioni permeabili (v.), riapertura di canali, zone umide a parco, ecc...) vedi all' Allegato 1 alla "Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale", e individuano soluzioni volte ad un trattamento delle ABC (v.) (ad esempio fitodepurazione) secondo le indicazioni dell'allegato 7 alla "Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale" e dalle Linee Guida attuative della Del.G.R. 286/2005". Tali soluzioni saranno da adottare negli interventi: nuovi, di riqualificazione e di manutenzione urbana.
- 4 (D) Al fine di contenere la crescita di superfici impermeabili, oltre ai limiti stabiliti nei successivi punti 5 e 6, i Comuni definiscono nel RUE forme di incentivazione economica da applicare in sede di rilascio dei titoli abilitativi e da quantificare in misura proporzionale alla superficie dell'intervento mantenuta o resa permeabile. Il computo della superficie permeabile potrà comprendere: pavimentazioni permeabili (v.), coperture verdi (v.), superfici impermeabili già compensate da sistemi di accumulo e riuso dell'acqua meteorica e una riduzione del valore della superficie impermeabile in misura di 1 m² ogni 50 litri di volume di accumulo e riuso dell'acqua meteorica realizzato.

5. (P) Gli ambiti per i nuovi insediamenti e gli ambiti da riqualificare ai sensi della LR 20/00, ricadenti nelle zone di protezione di cui all'art. 5.2 dovranno comunque garantire, laddove richiesto, le superfici permeabili previste all'art. 5.3.
6. (P) Le nuove aree produttive che si qualificheranno Apea (aree produttive ecologicamente attrezzate, cfr. art. 9.3) ovunque localizzate, dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.). Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.
7. (P) Nell'ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura individuato nella Tav. 2A, l'adozione, nei terreni ad uso agricolo, di nuovi sistemi di drenaggio che riducano sensibilmente il volume specifico d'invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune ed è subordinata all'attuazione di interventi compensativi consistenti nella realizzazione di un volume d'invaso pari almeno a 100 m³ per ogni ettaro di terreno drenato con tali sistemi e al parere favorevole, espresso sulla base di un'idonea documentazione in cui sia dimostrato il rispetto di quanto previsto dal presente punto, dell'Autorità idraulica competente. Ai fini dell'applicazione del presente punto, i sistemi di "drenaggio tubolare sotterraneo" e di "scarificazione con aratro talpa" sono da considerare come sistemi che riducono sensibilmente il volume specifico d'invaso.

Art. 4.9 - Controllo delle prestazioni complessive e della gestione del sistema idraulico

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 21 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

- 1.(D) I consorzi di bonifica competenti per territorio, entro tre anni dalla data di approvazione di ciascun Piano di Bacino o Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico e comunque entro tre anni dalla data di approvazione del presente piano, valutano l'insieme dei rischi idraulici connessi con la propria rete di smaltimento delle acque meteoriche in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 30 e 100 anni e definiscono linee d'intervento per la riduzione dei rischi individuati che tengano conto degli effetti degli interventi strutturali e manutentivi previsti dai rispettivi programmi di intervento. Tali studi devono essere approvati con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino su proposta del Comitato Tecnico.
- 2.(P) L'approvazione, da parte della Autorità competente, di qualsiasi opera idraulica finalizzata alla riduzione dei rischi idraulici è subordinata, decorso il termine di cui al punto precedente, alla dimostrazione della congruenza delle caratteristiche dell'opera stessa con i risultati degli studi di cui al punto 1.

TAV. 2B NORD – TUTELA DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE



Legenda

Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura (PTCP Artt. 5.2 e 5.3), corrispondenti alle "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" del 1° comma dell'art.28 del PTPR

-  Aree di ricarica tipo A
-  Aree di ricarica tipo B
-  Aree di ricarica tipo C
-  Aree di ricarica tipo D

TITOLO 5 - TUTELA DELLA QUALITÀ E USO RAZIONALE DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Art. 5.1 - Obiettivi di qualità delle acque

1. (P) Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del PTA (v.), il PTCP assume i seguenti obiettivi di qualità ambientale delle acque:
 - a. Obiettivi per i Corsi d'acqua: entro Dicembre 2016 la qualità dei corsi d'acqua dovrà raggiungere lo "stato ambientale del Corso d'Acqua" (SACA) buono o sufficiente, così come individuato per ciascuna stazione di controllo nell'Allegato B delle presenti Norme.
 - b. Obiettivi per le acque sotterranee: entro Dicembre 2016, tutte le stazioni di controllo riportate nell'Allegato B delle presenti Norme, dovranno raggiungere lo stato buono, a meno che non presentino lo stato particolare.
 - c. Obiettivi di riduzione dei carichi di nutrienti sversati in aree sensibili: in attuazione dell'art 27 delle norme del PTA (v.), entro Dicembre 2016, i depuratori della provincia di Bologna dovranno concorrere all'obiettivo regionale di riduzione del 75% dei carichi di azoto e fosforo sversati nei bacini idrografici afferenti all'area costiera adriatica.
2. (D) Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del PTA (v.), il PTCP assume i seguenti obiettivi di qualità delle acque a specifica destinazione d'uso:
 - a. Obiettivi per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile: entro Dicembre 2016 le acque destinate all'uso potabile rilevate in tutte le 9 stazioni di controllo riportate nell'Allegato B delle presenti Norme, incluse quelle non ricadenti sul territorio della Provincia, dovranno raggiungere la classificazione A2 così come definita dall'allegato 2 parte III del D.Lgs 152/06 e successive modifiche.
 - b. Obiettivi per le acque destinate alla vita dei pesci: Le acque dolci idonee alla vita dei pesci, designate con Delibera di C. P. n. 98 del 09/09/2002, n. 47 del 03/06/2003 e n. 89 del 28/09/2004 e descritte nell'allegato B alle presenti Norme devono avere parametri di qualità conformi a quanto disposto dall'allegato 2 Parte III Tab.1B del D.Lgs.152/06 e successive modifiche. Il suddetto elenco può essere integrato e/o modificato senza che ciò comporti variazioni al PTCP a seguito dell'attività svolta dalla Provincia per il controllo ed aggiornamento della qualità delle acque idonee alla vita acquatica.

Art. 5.2 – Aree sottoposte a particolare tutela

1. (P) Le aree sottoposte a particolare tutela sono costituite da:

- "zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee" (punto 2), corrispondenti alle "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" del 1° comma dell'Art. 28 del PTPR.
- "aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" (punto 6)
- "Zone vulnerabili da nitrati" (punto 7)

2. (P) In recepimento del PTA (v.) le "zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee" si identificano a loro volta in:

- "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" (punto 3),
- "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano" (punto 4)
- "zone di protezione di captazioni delle acque superficiali" (punto 5)

3. (P) Le "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" sono riportate nella Tavola 2B e si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare, a ricomprendere parte dell'alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici, che presentano, in profondità, le falde idriche da cui attingono i sistemi acquedottistici, finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano.

Le disposizioni riguardanti tali zone di protezione sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee; per esse si applica la disciplina di cui al successivo articolo 5.3, che costituisce elemento di attuazione e approfondimento delle Norme del PTA regionale, in coerenza con i contenuti delle disposizioni stabilite dal PTPR all'art. 28.

Tali zone comprendono le aree di ricarica e alimentazione degli acquiferi che sono suddivise in quattro diverse tipologie in funzione della loro diversa caratterizzazione idrogeologica:

- Aree di ricarica di tipo A (di cui all'art. 5.3 punto 2)

aree caratterizzate da ricarica diretta della falda: generalmente presenti a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione.

- Aree di ricarica di tipo B (di cui all'art. 5.3 punto 3)

aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda: generalmente presenti tra la zona A e la pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale.

- Aree di ricarica di tipo C (di cui all'art. 5.3 punto 4)

utilizzo e per il loro particolare valore ambientale, storico e culturale, i Comuni possono prevedere particolari zone e forme di tutela.

7. (D) Le zone vulnerabili da nitrati, in attesa della revisione da parte della Regione Emilia-Romagna come previsto all'art. 33 delle norme del PTA (v.), corrispondono a quelle individuate dalla Regione con Delibera di C.R. 570/97. Su tali zone vigono le disposizioni previste nel Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola (Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 16 gennaio 2007, n. 96).

Art. 5.3 - Norme per la tutela delle aree di cui all'art. 5.2

1. (D) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee" di cui all'art. 5.2, i Comuni, al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli, dovranno promuovere il mantenimento delle superfici coltivate limitando e contenendo i cambiamenti di destinazione d'uso ai fini di nuova urbanizzazione, anche attivando politiche di perequazione urbanistica.

Si precisa inoltre che in caso di sovrapposizione delle aree di cui all'art. 5.2 con altri tematismi disciplinati dal presente piano, prevalgono le norme più restrittive.

2. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo A:
- non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici;
 - non è consentito il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali;
 - non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
 - non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza con l'esclusione delle discariche per rifiuti inerti. Non è inoltre consentita la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento e/o lo smaltimento dei rifiuti;
 - non è consentito l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore potenzialmente inquinanti e/o tossici per le acque sotterranee, utilizzati al fine del riscaldamento/raffreddamento di ambienti;
 - si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d'Ambito e gli interventi volti a ridurre l'impatto degli scolmatori previsti dal Piano di Indirizzo di cui all'articolo 5.4 punto 7.
 - l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:

- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme;

3. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo B:

- 
- le attività agrozootecniche (spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTA (v.) (capp. 2 e 3 del Tit. III);
 - non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
 - non è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi;
 - l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
 - gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 20% della superficie territoriale ricadente in zona B, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva (per le Apea cfr. art. 4.8 punto 6) e commerciale, e pari almeno al 35% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.
4. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo C:
- le attività agrozootecniche (lagunaggio e spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTA (v.) (capp. 2 e 3 del Tit. III delle NTA);
 - non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
 - non è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi;
 - l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
 - per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.
5. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo D:
- non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici;
 - non è consentito il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali;
 - non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
 - non è consentita la realizzazione di nuove discariche e/o di impianti per il trattamento e/o lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza;

- non è consentito l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore potenzialmente inquinanti e/o tossici per le acque sotterranee, utilizzati al fine del riscaldamento/raffreddamento di ambienti;
- si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d'Ambito e gli interventi volti a ridurre l'impatto degli sfioratori previsti dal Piano di Indirizzo di cui all'articolo 5.4 punto 7.
- l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
 - le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda;
- non sono ammessi ambiti per i nuovi insediamenti in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano. Sono fatte salve le previsioni dei PSC approvate prima dell'adozione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.). A tali previsioni andrà applicata la normativa della Area di ricarica tipo A (di cui al punto 2);
- gli ambiti da riqualificare o interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano dovranno preferire soluzioni volte al trasferimento delle superfici esistenti al di fuori della zona di tipo D, mediante perequazione urbanistica; in alternativa dovranno presentare le medesime prestazioni richieste agli ambiti da riqualificare presenti in zona di tipo A (punto 2);
- sono ammessi i medesimi interventi edilizi consentiti nelle "Fasce di Tutela Fluviale" (Art. 4.3) fatta eccezione per i seguenti:
 - realizzazione di annessi rustici aziendali e interaziendali e di altre strutture anche se strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale
 - interventi sui complessi industriali preesistenti definiti all'art. 4.3 punto 7.
- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.

6. (P) Relativamente alle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano" valgono le seguenti disposizioni:

All'interno delle "Aree di ricarica":

- le attività agrozootecniche (spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTA (v.) (capp. 2 e 3 del Tit. III delle NTA);
- lo svolgimento delle attività estrattive in tutte le loro fasi deve avvenire in modo tale da salvaguardare le risorse idriche sotterranee, indipendentemente dal loro stato di utilizzo, con particolare riguardo per i settori delle aree di ricarica situati a monte o nelle adiacenze di aree di alimentazione delle sorgenti garantendo la mancanza di interferenze con le aree di possibile alimentazione medesime;
- non è ammessa la localizzazione di discariche ed impianti di trattamento di rifiuti pericolosi. La realizzazione di discariche (di rifiuti pericolosi e non) è comunque vietata nei settori delle aree di ricarica situati a monte o nelle adiacenze delle aree di alimentazione delle sorgenti;
- nei settori delle aree di ricarica situati a monte o nelle adiacenze delle aree di alimentazione delle sorgenti, la realizzazione di trasformazioni d'uso che diano origine ad attività potenzialmente inquinanti è subordinata agli esiti di approfondimenti relativi all'eventuale interferenza con le aree di alimentazione delle sorgenti; nel caso di attività produttive è comunque prescritta l'adozione di misure volte ad evitare la percolazione di inquinanti nel sottosuolo;
- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.

All'interno delle aree di alimentazione delle sorgenti utilizzate per il consumo umano, "Aree di alimentazione delle sorgenti - certe":

- non è ammesso lo spandimento di reflui di allevamento o di fanghi di depurazione;
- non possono essere localizzate attività estrattive;
- non è ammessa la localizzazione di discariche ed impianti di trattamento di rifiuti pericolosi e non;
- le trasformazioni d'uso del suolo e le previsioni urbanistiche sono subordinate alla realizzazione di specifici indagini idrogeologiche che verifichino la totale assenza di interferenze con le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque sotterranee;
- la ricerca di nuove captazioni o l'implementazione dell'uso di quelle esistenti si svolge in queste aree, secondo dei criteri che approfondiscano l'aspetto

quantitativo (a salvaguardia delle captazioni già in atto e del naturale rinnovamento della risorsa) e qualitativo;

- gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente all'interno delle Aree di alimentazione delle sorgenti - certe, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

- l'insediamento di nuove attività industriali (comprese le previsioni urbanistiche riferite a Piani Urbanistici attuativi non ancora convenzionati) è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee,
 - sia possibile il collettamento in fognatura nera delle acque reflue di lavorazione,
 - l'eventuale prelievo da falda sia verificato alla luce di una compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, oltre a quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.9, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo,
 - non siano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme;

All'interno delle "Zone di riserva":

le perimetrazioni individuate in tav 2B riportano le zone potenzialmente sfruttabili per captazioni ad uso idropotabile da realizzare nell'ambito degli interventi programmati dall'Autorità d'Ambito di Bologna (LR 10/2008). Così come definito all'Art. 47 co.7 delle NTA del PTA (v.), qualora nel Piano d'Ambito rientrino effettivamente tali opere di captazione, alle "Zone di riserva" saranno da applicarsi le misure di tutela delle "Zone di rispetto delle sorgenti" di cui al successivo punto 10. In caso contrario o in assenza di determinazioni da parte del Piano d'Ambito le "Zone di riserva" sono da assoggettare alla disciplina delle "Aree di alimentazione delle sorgenti - certe".

Per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.

All'interno dei "Terrazzi alluvionali"

- non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici;
- non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza con l'esclusione delle discariche per rifiuti inerti;
- si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d'Ambito e gli interventi volti a ridurre l'impatto degli sfioratori previsti dal Piano di Indirizzo di cui all'articolo 5.4 punto 7.
- l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione di detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
- l'insediamento di nuove attività industriali (comprese le previsioni urbanistiche riferite a Piani Urbanistici attuativi non ancora convenzionati) è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee,
 - sia possibile il collettamento in fognatura nera delle acque reflue di lavorazione,
 - l'eventuale prelievo da falda sia verificato alla luce di una compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua

sotterranea, oltre a quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.9, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo,

- non siano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
- all'interno delle porzioni di "terrazzi alluvionali" che non rientrano in fascia di tutela e pertinenza fluviale (art. 4.3 e 4.4), gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente all'interno dei terrazzi, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme;
7. (D) I Comuni in sede di redazione o adeguamento dei PSC, dovranno provvedere ad elaborare specifici approfondimenti idrogeologici relativi alle "Aree di alimentazione delle sorgenti – incerte" volti a verificare l'effettivo areale di alimentazione della sorgente. Qualora tale studio dimostri che l'areale individuato non corrisponda ad un'area di alimentazione, valgono le disposizioni vigenti sulle "aree di ricarica" di cui al precedente punto 6. Fino all'elaborazione di detto studio le "aree di alimentazione delle sorgenti – incerte" individuate nella tavola 2B sono equiparate alle "aree di alimentazione delle sorgenti – certe".
8. (D) I Comuni in sede di redazione o adeguamento dei PSC, dovranno provvedere ad elaborare appositi approfondimenti geologici relativi ai punti individuati come "Cavità ipogee" nella Tavola 2B. Laddove in corrispondenza di tali punti siano

individuare effettivamente aree con cavità ipogee, in sicura e diretta connessione con i circuiti di sorgenti captate per il consumo umano, i Comuni provvederanno a disporre su tali aree l'applicazione delle misure di tutela delle zone di rispetto delle sorgenti di cui al successivo punto 10.

9. (P) Relativamente alle "zone di protezione di captazioni delle acque superficiali" (Art. 5.2 punto 5) valgono le seguenti disposizioni:

- non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici;
- non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza con l'esclusione delle discariche per rifiuti inerti;
- si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d'Ambito e gli interventi volti a ridurre l'impatto degli sfioratori previsti dal Piano di Indirizzo di cui all'articolo 5.4 punto 7;
- l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
- l'insediamento di nuove attività industriali (comprese le previsioni urbanistiche non attuate) è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee,
 - sia possibile il collettamento in fognatura nera delle acque reflue di lavorazione,
 - l'eventuale prelievo da falda sia verificato alla luce di una compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, oltre a quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.9, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo,
 - non siano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
- gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente

all'interno delle zone oggetto del presente punto, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme;
- non sono consentite nuove derivazioni, escluso per l'uso potabile, secondo i criteri che la Provincia adotterà mediante uno specifico documento d'indirizzo, come riportato all'Art. 5.9.

10.(P) All'interno delle "Aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" (Art. 5.2 punto 6), in attesa di specifica disciplina regionale, valgono le seguenti disposizioni:

- Nelle zone di tutela assoluta dei pozzi e delle sorgenti d'acqua captate ad uso acquedottistico possono insediarsi esclusivamente l'opera di presa e le relative infrastrutture di servizio, con esclusione di qualsiasi altra attività non inerente all'utilizzo, manutenzione e tutela della captazione;
- Nelle zone di rispetto dei pozzi e delle sorgenti d'acqua captate ad uso acquedottistico è vietato:
 - a) dispersione o scarico di fanghi o di acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi salvo un impiego pianificato;
 - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - e) aree cimiteriali;
 - f) apertura di cave;

- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla protezione delle caratteristiche quali quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione dei rifiuti;
- i) stoccaggio di sostanze chimiche pericolose e radioattive;
- j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione autoveicoli;
- k) pozzi e condotte disperdenti;
- l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Nelle zone di rispetto inoltre, le trasformazioni d'uso del suolo e le previsioni urbanistiche sono subordinate alla realizzazione di specifiche indagini idrogeologiche che verifichino la totale assenza di interferenze con le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque sotterranee.

Nelle more della Direttiva regionale di cui all'art 5.2 punto 6, per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.

- 11.(P) Nelle stesse aree di cui al punto 10, gli insediamenti, nuovi o esistenti, dovranno dotarsi di reti fognarie di tipo separato, distinte per le acque nere e per le acque bianche; per la rete delle acque nere le tubazioni, i pozzetti, le fosse biologiche, e le altre componenti della rete devono essere alloggiati in manufatti a tenuta, ispezionabili e dotati di idonee caratteristiche meccaniche.

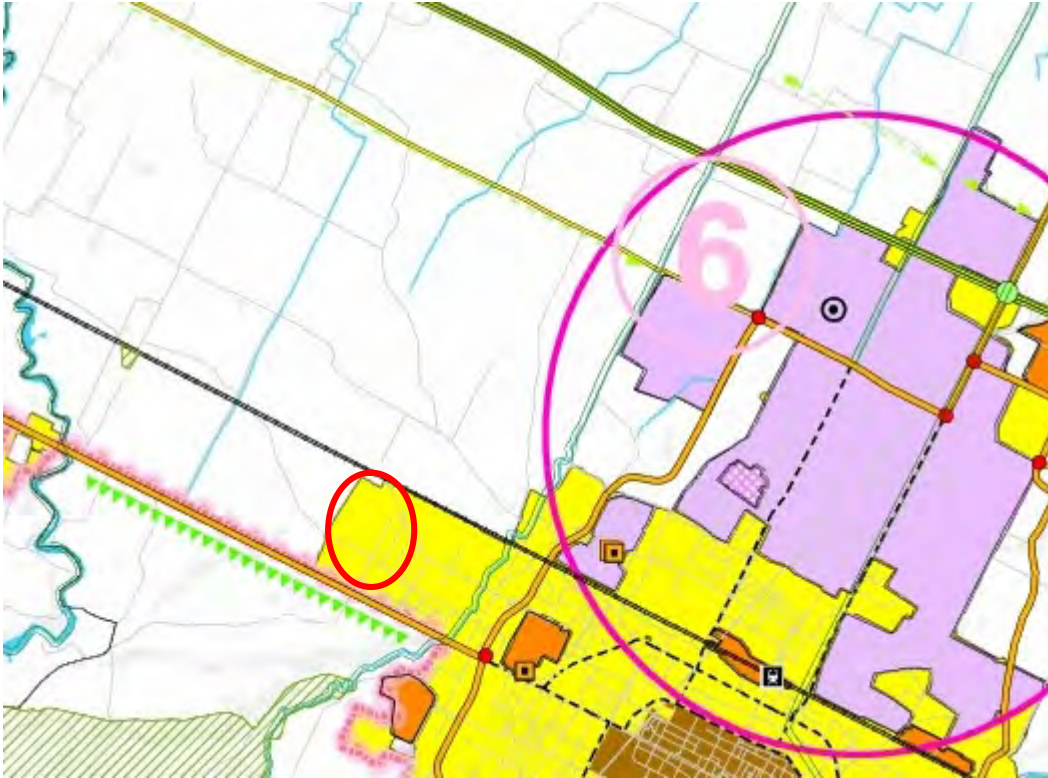
Art. 5.4 - Misure per la riduzione dei carichi di acque reflue urbane

1. (D) Tutti gli scarichi di pubblica fognatura dovranno adeguarsi alle condizioni di trattamento previste dalla D.G.R. 1053/2003 e D.G.R. 2241/2005 nei tempi dettati dal PTA (v.).

I sistemi di trattamento basati sulla fitodepurazione saranno progettati e realizzati coerentemente con le specifiche tecniche contenute nell'allegato 4. Gli interventi di cui sopra saranno inseriti nel Piano d'Ambito. Il trattamento adeguato dovrà essere funzione sia degli A.E. dell' agglomerato (v.) che delle condizioni ambientali (condizione del corpo idrico ricevente) ed igienico-sanitarie (presenza di abitazioni o edifici commerciali/artigianali nelle immediate vicinanze).

2. (D) Quando l'adeguamento dell'agglomerato (v.) viene ottenuto attraverso una separazione della rete o un nuovo collettore, i titolari degli scarichi originati dai singoli fabbricati sono tenuti all'allaccio alla pubblica fognatura, tranne casi

TAV.3- FOGLIO SUD –ASSETTO EVOLUTIVO DEGLI INSEDIAMENTI DELLE RETI AMBIENTALI E PER LE RETI DELLA MOBILITA'



Legenda

UNITA' DI PAESAGGIO (artt. 3.1 e 3.2):

- 
1. Pianura delle bonifiche
 2. Pianura persicetana
 3. Pianura centrale
 4. Pianura orientale
 5. Pianura della conurbazione bolognese
 6. Pianura imolese
 7. Collina bolognese
 8. Collina imolese
 9. Montagna media occidentale
 10. Montagna media orientale
 11. Montagna media imolese
 12. Montagna della dorsale appenninica
 13. Alto crinale dell'appennino bolognese

SISTEMA INSEDIATIVO

Elementi prevalentemente descrittivi



Centri abitati (titolo 10 e 13):
aree urbanizzate e aree pianificate per usi urbani (residenza, servizi, terziario, attività produttive)

SISTEMI DI INFRASTRUTTURA PER LA MOBILITA':



Via Emilia est: interventi di riqualificazione della sede viaria esistente, miglioramento dell'accessibilità e razionalizzazione delle intersezioni

PARTE II - TUTELA ED EVOLUZIONE DEI SISTEMI AMBIENTALI, DELLE RISORSE NATURALI E STORICO CULTURALI E SICUREZZA DAI RISCHI AMBIENTALI

TITOLO 3 - PIANIFICAZIONE INTEGRATA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E PAESAGGISTICHE

Art. 3.1 - Unità di paesaggio di rango provinciale: definizione, finalità, obiettivi e strumenti attuativi

(il presente articolo recepisce ed integra l'art. 6 del PTPR)

- 1.(D) **Definizione.** A partire dal riconoscimento del paesaggio, quale componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità, le Unità di paesaggio di rango provinciale, di seguito denominate UdP, costituiscono ambiti territoriali caratterizzati da specifiche identità ambientali e paesaggistiche e aventi distintive ed omogenee caratteristiche di formazione ed evoluzione.
- 2.(I) Le UdP costituiscono ambiti territoriali di riferimento per l'attivazione di misure di valorizzazione adeguate alle relative peculiari qualità, sia attuali che potenziali. Tale valorizzazione in particolare consiste nella **salvaguardia**, nella **gestione** e nella **pianificazione dei paesaggi**, derivanti dall'interrelazione tra fattori naturali e azioni umane, e richiede il perseguimento di strategie mirate, orientamenti e misure specifiche.

In accordo con la Convenzione Europea del Paesaggio (UE, Firenze 20/10/2000), che il PTCP assume come riferimento in materia, unitamente al "Testo unico della legislazione in materia di beni culturali e ambientali" di cui al D.Lgs. 29/10/1999 n.490 e al Piano Territoriale Paesistico Regionale:

- **"salvaguardia dei paesaggi"** indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo di intervento umano;
- **"gestione dei paesaggi"** indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;
- **"pianificazione dei paesaggi"** indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Il presente piano individua gli elementi caratterizzanti ciascuna UdP dal punto di vista geomorfologico, ambientale, socio-economico e storico insediativo, come descritti nell'Allegato A, e definisce obiettivi e indirizzi per la relativa salvaguardia, gestione e pianificazione .

3.(I) **Finalità e obiettivi.** Le Unità di paesaggio, al fine di garantire una gestione del territorio coerente con gli obiettivi di valorizzazione delle specifiche identità ambientali e paesaggistiche:

- costituiscono il quadro di riferimento per la formazione degli strumenti di *"pianificazione territoriale ed urbanistica, per le politiche a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché delle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio"*;
- in particolare, nell'ambito del presente piano, costituiscono quadro di riferimento per articolare in modo più mirato alle relative specificità territoriali
 - a) gli indirizzi e le direttive per la salvaguardia, gestione e pianificazione del patrimonio naturale e ambientale previsti al presente Titolo 3, nonché ai successivi Titoli 4, 5, 6, 7 e 8;
 - b) gli indirizzi e le direttive per la pianificazione e la gestione degli ambiti agricoli del territorio rurale, previsti dal successivo Titolo 11.
 - c) gli indirizzi e le direttive per l'evoluzione del sistema degli insediamenti e delle infrastrutture di cui ai successivi Titoli 9, 10, 12, 13 e 14;
- costituiscono l'ambito territoriale di riferimento per il rafforzamento dell'identità locale, ovvero per la costruzione di identità locali nuove e nel contempo radicate nel patrimonio storico-culturale e ambientale proprio dell'UdP ;
- costituiscono gli ambiti territoriali minimi di riferimento per la progettazione e la verifica di processi e di iniziative di sviluppo integrato ambientalmente sostenibile al fine di garantire il rispetto e la valorizzazione delle loro specifiche identità.

4.(D) Individuazione delle UdP. Le Unità di paesaggio di rango provinciale individuate nella tav. 3 del PTCP sono di seguito elencate e costituiscono l'articolazione dei principali sistemi territoriali:

Sistema di pianura:

1. Pianura delle bonifiche
2. Pianura persicetana
3. Pianura centrale
4. Pianura orientale
5. Pianura della conurbazione bolognese
6. Pianura imolese

Sistema collinare:

7. Collina bolognese
8. Collina imolese

Sistema montano

- 9. Montagna media occidentale
- 10. Montagna media orientale
- 11. Montagna media imolese

Sistema dei crinali

- 12. Montagna della dorsale appenninica
- 13. Alto crinale bolognese

Nell'Allegato A alle presenti norme è riportata la descrizione degli elementi caratterizzanti ciascuna Unità dal punto di vista geomorfologico, ambientale, socio-economico e storico insediativo.

- 5.(l) **Strumenti attuativi.** La Provincia e i Comuni, ovvero le loro Unioni o Associazioni, anche avvalendosi di appositi accordi territoriali ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000, promuovono i seguenti strumenti attuativi volti ad integrare le diverse politiche d'intervento con gli obiettivi di valorizzazione, riqualificazione e salvaguardia definiti per le UdP dal presente piano:
- Progetti di Tutela, Recupero e Valorizzazione; tali progetti possono avere dimensioni più ampie del singolo territorio comunale, così come possono essere raccordati con Unità di paesaggio confinanti;
 - Progetti Sperimentali di Pianificazione e Gestione dei Paesaggi, inquadrabili anche nell'ambito della programmazione economica comunitaria, regionale e provinciale, che individuino per determinati paesaggi specifici "obiettivi di qualità paesaggistica" in conformità a quanto previsto dalla Convenzione europea del paesaggio, al fine di realizzare le aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita.

Art. 3.2 - Obiettivi e indirizzi per le singole Unità di paesaggio

(il presente articolo recepisce ed integra l'art. 6 del PTPR)

- 1.(l) Il presente piano, a partire dalla descrizione delle caratteristiche delle UdP riportata nell'Allegato A, formula obiettivi e indirizzi di valorizzazione per ciascuna delle Unità stesse, fondati sul concetto di sostenibilità del paesaggio, in cui le esigenze della produzione agricola e quelle dell'equilibrio dei fattori naturali e ambientali, nonché della conservazione e valorizzazione degli elementi storici e monumentali presenti, si integrino nel rispetto delle proprie specificità.

Gli strumenti di pianificazione e programmazione economica e territoriale provinciali e comunali, sia generali che settoriali, assumono le UdP come quadro di riferimento e di confronto per le scelte di competenza, concorrendo, ove possibile, al raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 3.1 e agli obiettivi ed indirizzi del presente articolo.

(spazi verdi fruibili, fattorie didattiche, servizi di vendita diretta di beni agroalimentari, ecc.), valorizzando le caratteristiche distintive di questo territorio agricolo ai fini dello sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile;

- Mantenere i varchi e le discontinuità del sistema insediativo sia ai fini della continuità dei collegamenti ecologici che a quelli paesaggistici.

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Incentivare forme di conduzione agricola multi-funzionale proprie dell'ambito periurbano, attraverso l'offerta di servizi volti a soddisfare la domanda di fruizione sportivo-ricreativa sostenibile e didattico-culturale proveniente dalla città e dalle attività in essa presenti;
- Garantire la continuità fisico-spaziale e funzionale tra il sistema delle aree verdi urbane con le reti ecologiche extra-urbane, tutelando e valorizzando i frammenti di naturalità che permangono, specialmente lungo le aste fluviali, anche in relazione all'obiettivo del potenziamento del tessuto ecologico connettivo periurbano e alla realizzazione della rete ecologica per il mantenimento e la salvaguardia della biodiversità.

11.(l) **UdP n.6 - Pianura imolese**

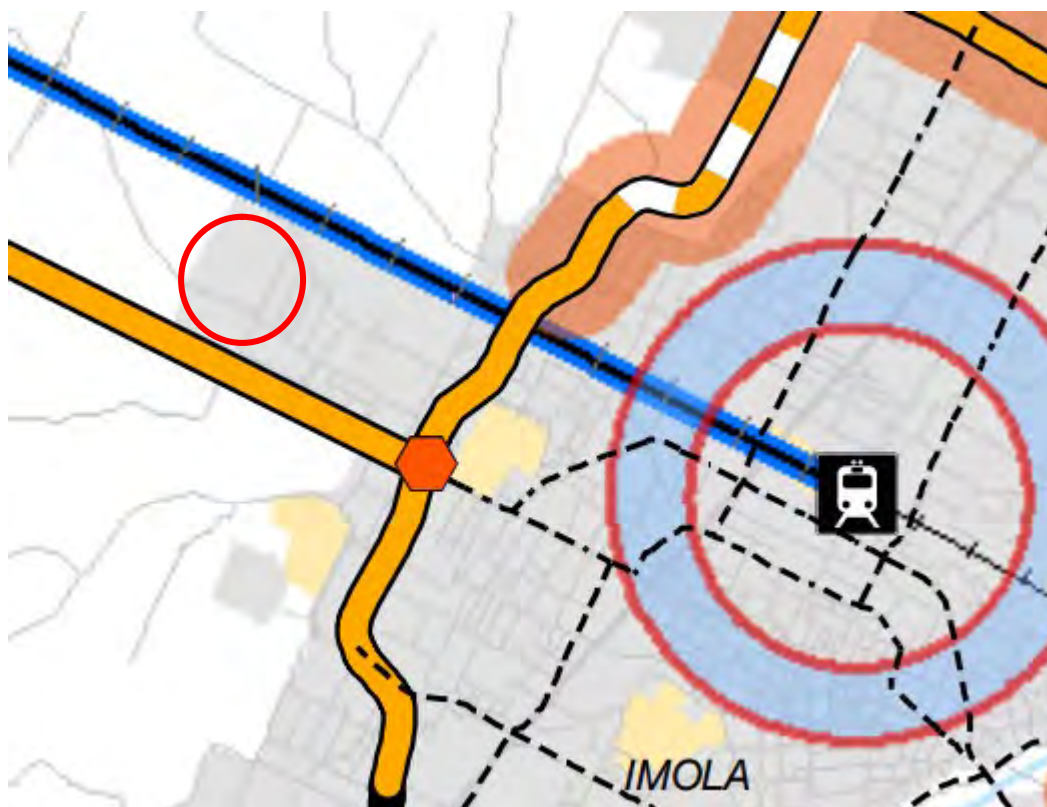
Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Sostenere la vocazione agricola produttiva vitale e competitiva che rappresenta una delle caratteristiche distintive di questo territorio;
- Valorizzare ed evidenziare il rilevante interesse della struttura organizzativa storica del territorio data dal permanere della maglia della centuriazione romana.

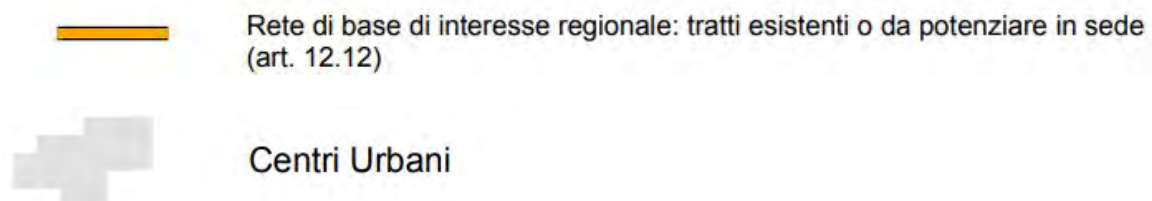
Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Salvaguardare e valorizzare la maglia centuriale, come pure i valori storico-culturali delle epoche successive;
- Incentivare e consolidare, ove già è presente, una agricoltura produttiva di qualità, ambientalmente sostenibile ed attenta al paesaggio attraverso la realizzazione coordinata delle reti ecologiche di livello locale di cui al Titolo 3 delle presenti norme;
- Incentivare il contenimento dell'utilizzazione di prodotti agro-chimici attraverso il sostegno delle colture integrate e biologiche;
- Operare il controllo degli emungimenti dalle falde, anche al fine di evitare contaminazioni accidentali;
- Contenere l'espansione edilizia e infrastrutturale nei terreni di maggior pregio della pianura medio-bassa;
- Le nuove infrastrutture dovranno farsi carico degli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione della maglia centuriale e dei segni storici sulla viabilità

TAV.4a –ASSETTO STRATEGICO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’



ASPETTO STRATEGICO FUNZIONALE DELLE RETE VIARIA



- le attività devono essere sottoposte ad uno Studio di sostenibilità ambientale e territoriale che dovrà stabilire l'idoneità o la non idoneità all'insediamento e le eventuali condizioni di fattibilità.
- 5.(I) Lo Studio di Sostenibilità ambientale e territoriale dovrà considerare:
- la capacità della rete stradale in relazione ai flussi di traffico attuali e di previsione;
 - le caratteristiche specifiche dell'attività, ovvero una valutazione dell'entità del traffico pesante generato in termini di Matrice O/D degli spostamenti attuali e di previsione;
 - il livello di incidentalità dell'area al fine di verificare la presenza di criticità e punti neri sulla rete che potrebbero acuirsi con un sovraccarico di mezzi pesanti;
 - la compatibilità con le funzioni circostanti, ovvero la compatibilità del traffico pesante generato dai flussi di merci con le funzioni attraversate, e in particolare con gli insediamenti residenziali;
 - la composizione della flotta veicolare dell'attività insediata intesa come tipo dei mezzi e loro distribuzione oraria durante la giornata tipo;
 - la valutazione specifica in caso di trasporto materiale tossico o nocivo.
- 6.(I) La localizzazione di funzioni di logistica di livello regionale e territoriale locale, di medio-piccole dimensioni che occupano una SFF (superficie fondiaria funzionale del lotto) complessiva non superiore a 10.000 mq, potranno essere localizzate negli ambiti produttivi sovracomunali individuati dalla tav.3 del PTCP.

Art. 12.12 - Gerarchia della rete viaria

- 1.(D) Il PMP individua nella Tav. 4A l'assetto strategico di lungo periodo della rete viaria secondo i seguenti livelli di rango funzionale:
- a) **rete autostradale**; costituita dalle Autostrade A1 e Variante di Valico, A13, A14 raccordate dal Passante Autostradale Nord di progetto in variante alla attuale A14;
 - b) ulteriori assi costituenti, insieme con quelli autostradali, la **grande rete** della viabilità di interesse regionale/nazionale, come definita dal PRIT, "avente funzioni di servizio nei confronti della mobilità regionale di più ampio raggio (sia interna alla regione che di penetrazione-uscita) e nei confronti della mobilità nazionale con entrambi i recapiti all'esterno del territorio regionale"; essi sono i seguenti:
 - Tangenziale di Bologna, comprensiva dei tratti da liberalizzare delle attuali autostrade A13, A14, A1 e complanare alla A14 fino a Ponte Rizzoli;

- Nuova Bazzanese;
 - collegamento 'Nuova Bazzanese' - casello autostradale di Crespellano;
 - Asse San Giovanni – casello autostradale di Crespellano (SP2-SP27)
 - Asse 'Trasversale di Pianura' (SP3) da S. Giovanni in Persiceto a Medicina;
 - Asse 'Nuova S. Carlo' (SP19) dalla 'Trasversale di Pianura' al casello autostradale di Castel S. Pietro;
 - Asse 'Lungosavena' dalla 'Trasversale di Pianura' alla Tangenziale;
 - Asse 'Nuova Galliera' (SP4) dalla 'Trasversale di Pianura' alla Tangenziale di Bologna;
- c) **rete di base di interesse regionale** (corrispondente a quella definita dal PRIT "rete di base principale"); La rete di base regionale comprende i seguenti collegamenti:
- Asse 'Porrettana' (SS64) dal confine con la Toscana all'innesto con la Tangenziale di Bologna a Casalecchio, compreso tratto ex A1 dal nuovo casello di Sasso Marconi all'innesto con la variante alla SS64;
 - Asse "Futa" (SP65) dall'innesto con la Lungosavena al confine provinciale;
 - Asse 'Selice Montanara' (SP610) dal confine con la Toscana alla provincia di Ferrara;
 - Asse San Giovanni-Cento-Cispadana (SP255) da S. Giovanni in P. all'autostrada Cispadana;
 - Asse Zenzalino (SP6) dalla San Vitale, nuovo casello autostradale di Budrio alla SS16;
 - Asse Via Emilia levante-ponente lungo l'itinerario storico;
 - Asse Via Emilia circonvallazione est-ovest di Imola e nuovo ponte sul Santerno;
 - Asse San Vitale (SP 253) da Medicina al confine con Ravenna;
 - Asse San Giovanni-Nonantola (SP255 R) da S. Giovanni in Persiceto al confine con Modena e circonvallazione ovest di S. Giovanni (SP83);
 - Asse "Persicetana" da S. Giovanni in P. a Crevalcore (SP 568) e prosecuzione verso Carpi;

d) **viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale**; definita dal PMP come segue:

- all'interno della fascia compresa fra la 'Trasversale di pianura' e il sistema Tangenziale di Bologna ha la funzione di raffittimento della "grande rete" in corrispondenza della porzione centrale semi-conurbata dell'area metropolitana;
- a nord della 'Trasversale di pianura' ha la funzione di collegare i principali centri della pianura con la rete regionale e in particolare con i caselli autostradali;

La viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale è costituita dai seguenti collegamenti:

- Asse Cento (SP11) – Pieve di C. (SP11) – S. Pietro in Casale (SP20) – Baricella (SP47 attraverso via Altedo)– Molinella (SP5);
- Asse "Galliera" (SP4) dalla 'Trasversale di pianura' all'autostrada 'Cispadana';
- Asse "Ferrarese" (SS64) dalla "Trasversale di Pianura" all'autostrada 'Cispadana';
- Asse "Padullese" (SP18) dalla 'Persicetana' a Pieve di Cento;
- Asse "Persicetana" (SP568) dalla Tangenziale di Bologna a S. Giovanni in Persiceto;
- Asse 'Intermedia di Pianura' dalla Persicetana alla 'Lungosavena';
- Asse 'S. Vitale' (SP253 R) dalla 'Lungosavena' alla 'nuova S. Carlo';
- Asse Bassa Bolognese da Castello D'Argile (SP42) alla nuova bretella di collegamento dalla circonvallazione di San Giorgio al futuro casello autostradale di Bentivoglio (variante a sud dell'attuale SP44), fino a Minerbio (SP44);
- SP5 'S. Donato' dalla 'Trasversale di pianura' a Baricella;
- SP26 'del Lavino' dalla 'Nuova Bazzanese' alla 'Persicetana';
- Variante alla SP48 dalla San Vitale a Ponte Rizzoli
- SP324 da Silla al confine con la provincia di Modena;

e) **viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale**, definita dal PMP e costituita dalle altre strade extraurbane di collegamento intercomunale, non comprese nei livelli precedenti. Essa è costituita dai seguenti collegamenti:

- SP1 dalla Persicetana a S. Matteo della Decima;
- SP5 da Molinella al confine provinciale verso Argenta;

- SP7 'Valle dell'Idice' e SP28 "Croce dell'Idice" dalla San Vitale al confine con la Toscana;
- SP14 "Valsanterno" da Imola a Borgo Tossignano;
- SP19 "Nuova San Carlo" e SP21 'Valle del Sillaro' dal casello di Castel S. Pietro al confine con la Toscana;
- SP22 da Loiano a S. Benedetto del Querceto;
- SP24 di Grizzana;
- SP25 da Vergato alla SP623 ;
- SP26 'Valle del Lavino' dalla 'Nuova Bazzanese' alla SP25;
- SP27 da Savigno alla 'Nuova Bazzanese';
- SP28 da Castenaso alla Tangenziale di Bologna (svincolo Colunga);
- SP29 da Medicina a Molinella e al confine provinciale verso la 'Cispadana';
- SP30 'Trentola' dalla Via Emilia alla SP 'S. Vitale';
- SP31 e 51 da Ponte Rizzoli a Castel Guelfo e da qui alla SP 'Selice Montanara';
- SP33 "Casolana" da Fontanelice al confine provinciale;
- SP34 "Gesso" da Fontanelice a Sassoleone;
- SP35 "Sassonerò"
- SP 37-SP58 da Sasso Marconi a Pianoro;
- SP 38 da Monzuno a Rioveggio;
- SP40 "Passo Zanchetta-Porretta Terme"
- SP41 dalla tangenziale di San Giovanni a Castelfranco Emilia;
- SP45 via Saliceto;
- SP53 dalla SP 'Selice' a Mordano;
- SP54 "Lughese" da Imola a Mordano e da qui al confine provinciale
- SP59 dalla SP325 a Loiano;
- SP60 "San Benedetto Val di Sambro"
- SP62 da Riola a Camugnano a Castiglione dei Pepoli;
- SS64 "Ferrarese" dalla Trasversale di Pianura all'Intermedia;
- SP70 'Valle del Torrente Ghiaie';
- SP73 "Stanco"

- SP75 da Calderino alla SP27;
- SP81 "Campeggio"
- SP325 'Val di Setta' dal casello di Sasso Marconi al confine con la Toscana;
- SP623 'del Passo Brasa';
- Asse Fondovalle Savena;
- Nuovo collegamento dalla SP19 alla tangenziale ovest di Imola;

2.(I) Il PMP contiene nella tav. 4 A indicazioni riguardanti possibili interventi di rifunzionalizzazione dell'attuale tracciato dell'autostrada A1FI nel tratto compreso fra il nuovo casello di Riveggio e quello di Badia Nuova. Tali interventi dovranno essere finalizzati al miglioramento dell'accessibilità del territorio montano dei residenti e dei potenziali fruitori. Per quanto riguarda il progetto della variante di valico ed il sistema di rifunzionalizzazione delle tratte in dismissione dell'attuale tracciato si demanda al progetto esecutivo di Società autostrade, mentre possibili nuove funzioni sia dell'attuale tracciato che nell'ipotesi di utilizzo di quelli dismessi rimangono subordinati ad approfondimenti attraverso studi di fattibilità che ne valuti la fattibilità tecnico-economico-finanziaria.

3.(D) Tutte le altre strade non individuate nella tav. 4A del PMP nei livelli di cui sopra sono da considerare strade di rilievo comunale, fermo restando che fra esse sono comprese anche le restanti strade di proprietà dell'Amministrazione provinciale non individuate; tali strade restano di proprietà della Provincia fino a diversa specifica determinazione.

4.(D) Nella tav. 4A del PMP sono individuati:

- i caselli autostradali esistenti;
- i caselli autostradali di progetto;
- i fondamentali nodi di interconnessione della viabilità provinciale.

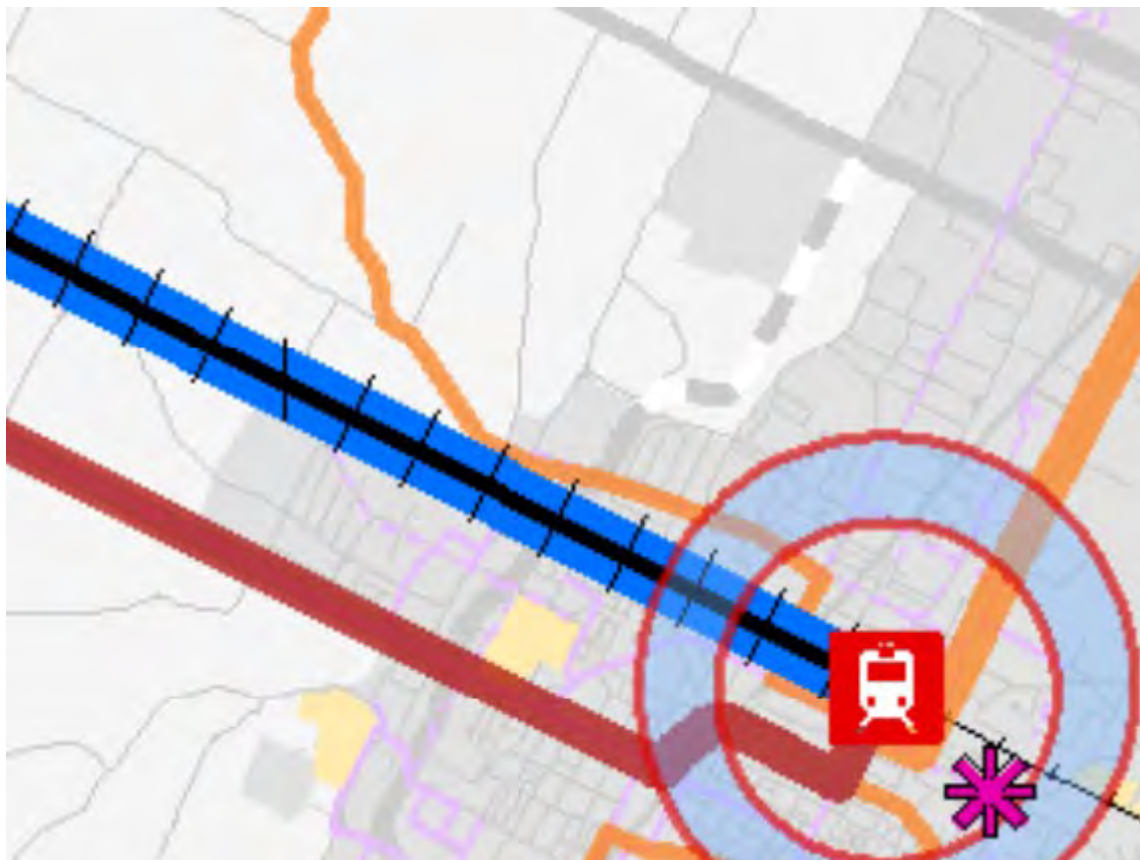
Nel Comune di Bentivoglio è inoltre individuata l'ipotesi di un eventuale nuovo casello da realizzarsi nel lungo periodo, per il quale si richiede venga redatto un apposito Studio di Fattibilità al fine di valutare soluzioni meno impattanti rispetto al territorio.

Si individua nel Comune di San Benedetto Val di Sambro l'ipotesi di un nuovo casello, da sottoporre a Studio di Fattibilità, da realizzarsi nel lungo periodo sull'attuale tracciato della A1 MI-FI finalizzato al miglioramento dell'accessibilità al territorio circostante.

5.(D) La gerarchia della rete viaria individuata al primo punto ha efficacia ai fini degli standard di riferimento per la progettazione e delle fasce di rispetto stradale di cui al successivo art. 12.13.

- 6.(D) L'assetto strategico della rete viaria come individuato nella tav. 4A ha valore vincolante per quanto riguarda il rango funzionale di ciascuna infrastruttura in conformità al punto 1, mentre ha valore indicativo per quanto riguarda il preciso posizionamento ed andamento planimetrico dei tracciati; parimenti ha valore indicativo la distinzione, rappresentata nella tav. 4A, fra tronchi da consolidare o potenziare nella loro sede attuale e tronchi da realizzare in nuova sede. Il posizionamento dei tracciati stradali potrà quindi essere precisato e modificato in sede di progettazione, fermo restando il rango funzionale.
- 7.(I) Oltre alle strade di cui al punto 1, la cui definizione è di competenza del PMP fatte salve le competenze sovraordinate del PRIT, nella tav. 4A e 4B sono individuate le seguenti ulteriori tipologie di strade:
- **Principali strade urbane di penetrazione e/o di scorrimento e distribuzione**, essenziali per la distribuzione della mobilità fra la rete primaria e secondaria extraurbana e le aree urbane, la cui definizione e relativi progetti sono di competenza comunale all'interno dei PGU o del PTVE,
 - **Viabilità attrezzata per la velocizzazione del TPL**, essenziale per l'attuazione di politiche volte al miglioramento del trasporto pubblico su gomma in ambito extraurbano, la cui definizione e relativi progetti sono di competenza del PdB.
- 8.(D) Nella tavola 4 A è stata indicata un'ipotesi di percorso viario relativo alla nuova SP253 "San Vitale" nel tratto compreso fra Medicina e il confine provinciale, per il quale si dovrà valutare congiuntamente alla Provincia di Ravenna ed all'Associazione Bassa Romagna la definizione del tracciato, con particolare riferimento al tratto stradale prossimo al confine fra le due Province" .
- 9.(I) La variante al PTCP denominata PMP, individua fra le strade di cui al punto 1, dei collegamenti stradali intervallivi esistenti su cui acquisire un ordine di priorità maggiore nella programmazione degli investimenti/manutenzione sulla rete stradale provinciale da parte della Provincia stessa, al fine di migliorare l'accessibilità del territorio montano.
- I collegamenti intervallivi individuati sono:
- collegamento "Sasso Marconi - Pianoro" (SP 37, SP 58)
 - collegamento "Castel d'Aiano - Fontanelice "(SP 22, SP 24, SP 25, SP 33, SP 34, SP 35, SP 38, SP 59)
 - collegamento "Riola - Monghidoro" (SP 60, SP 73, SP 81)
 - collegamento "Vidiciatico - Pian del Voglio/Roncobilaccio" (SP 40, SP 62).

TAV. 4b - ASSETTO STRATEGICO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI PER LA MOBILITA' COLLETTIVA



ASSETTO STRATEGICO FUNZIONALE DELLA RETE FERROVIARIA



Linee servite da servizi SFM con frequenza ogni 30 minuti
(art. 12.7, comma 3)

ASSETTO FUNZIONALE DEL TPL



Linee portanti del TPL, ad alta frequenza (art. 12.8, comma 2)



Centri Urbani

idonei ad ospitare commercio”: Bazzano, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Molinella, San Lazzaro di Savena, Ozzano, Castel San Pietro. Il piano del commercio potrà modificare/aggiornare tale elenco senza che ciò costituisca variante.

- 5.(I) La Provincia promuove la collaborazione con gli Enti Locali, i Quartieri e le Associazioni presenti sul territorio al fine di favorire la creazione delle condizioni per il presenziamento delle piccole stazioni e fermate ferroviarie al fine di garantirne la vivibilità e il decoro.
- 6.(D) I PSC possono proporre la localizzazione di nuove stazioni/fermate ferroviarie sul proprio territorio, previa verifica attraverso uno studio che ne valuti la fattibilità tecnico-economica considerando quindi il rapporto costi/benefici, e il bacino di utenza potenziale in relazione alle fermate già esistenti sul territorio, nonché un'attenta verifica delle implicazioni e delle eventuali criticità per l'esercizio della linea e infine delle fonti di finanziamento necessarie per la loro realizzazione. Sulla base dei risultati di tale studio la Provincia, congiuntamente con Regione e gestori ferroviari, valuterà le ipotesi formulate con riferimento alla definizione dell 'Assetto Potenziato del SFM. Lo strumento di riferimento per tale procedura è individuato nell'accordo di programma (ex art. 40 LR20/2000).

Art. 12.8 - Politiche per il Trasporto Pubblico Locale su gomma extraurbano

- 1.(D) La Provincia, nell'esercitare le proprie competenze in materia di pianificazione del trasporto pubblico locale su gomma, tiene conto dei seguenti indirizzi:
 - promuovere l'integrazione ferro-gomma eliminando i servizi su gomma paralleli se non giustificati dalla struttura territoriale e dalla domanda attraverso il PdB che vedrà il coinvolgimento della Regione e dei Comuni. Inoltre, per quanto riguarda il contributo della Regione, non potrà che trarre finanziamento all'interno dell'Intesa prevista dall'art. 10 della L.R. 30/1998 e s.m.i. ed in particolare si richiama la vigente Intesa 2007-2010, approvata con delibera della Giunta Regionale n. 634 in data 5 maggio 2008” ;
 - garantire una sufficiente offerta di servizi paralleli alla ferrovia per una fascia di circa 15 Km dal centro di Bologna al fine di soddisfare l'elevata domanda di mobilità dell'area centrale, qualora la ferrovia non sia in grado di garantire la copertura di tale domanda, oppure qualora i punti di attestazione dei servizi ferroviari e su gomma siano diversificati”;
 - potenziare i collegamenti di TPL verso le stazioni SFM;

- mantenere, potenziare e migliorare i servizi TPL delle linee sulle direttrici non servite dalle ferrovie deviando, quando possibile, le linee di direttrice più lunghe verso le stazioni più prossime;
- potenziare alcuni collegamenti TPL trasversali;
- sviluppare i servizi erogati con modalità innovative nelle aree a domanda debole o dispersa individuate in base alla domanda potenziale;
- perseguire standard elevati in materia di comfort di viaggio e affidabilità del servizio;
- assicurare un servizio adeguato anche nei giorni festivi e nelle ore serali;
- agevolare l'intermodalità fra il trasporto collettivo locale e l'uso della bicicletta.

2.(I) Il PMP, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del trasporto pubblico locale, aumentandone l'utilizzo, individua le linee di forza della rete di trasporto nelle quali assicurare servizi ad alta frequenza e capacità; Si distinguono due principali classi di servizio:

- **portante**, caratterizzata da percorsi medio-lunghi, da cadenzamento degli orari, da un'ampia fascia oraria di erogazione e da percorsi sostanzialmente diretti;
- **locale**, caratterizzata da percorsi più brevi, da servizi ad orario e da un maggior numero di deviazioni per aumentarne la copertura territoriale.

Tra le linee portanti si distinguono le *linee suburbane* e le *linee di direttrice*. Per i servizi portanti sono stati individuati i seguenti tratti ad alta frequenza:

- Castel San Pietro – Bologna;
- Medicina – Bologna;
- Granarolo – Bologna;
- San Giorgio di Piano – Bologna;
- Calderino - Casalecchio – Bologna;
- Sasso Marconi – Bologna;

e i seguenti tratti a media frequenza:

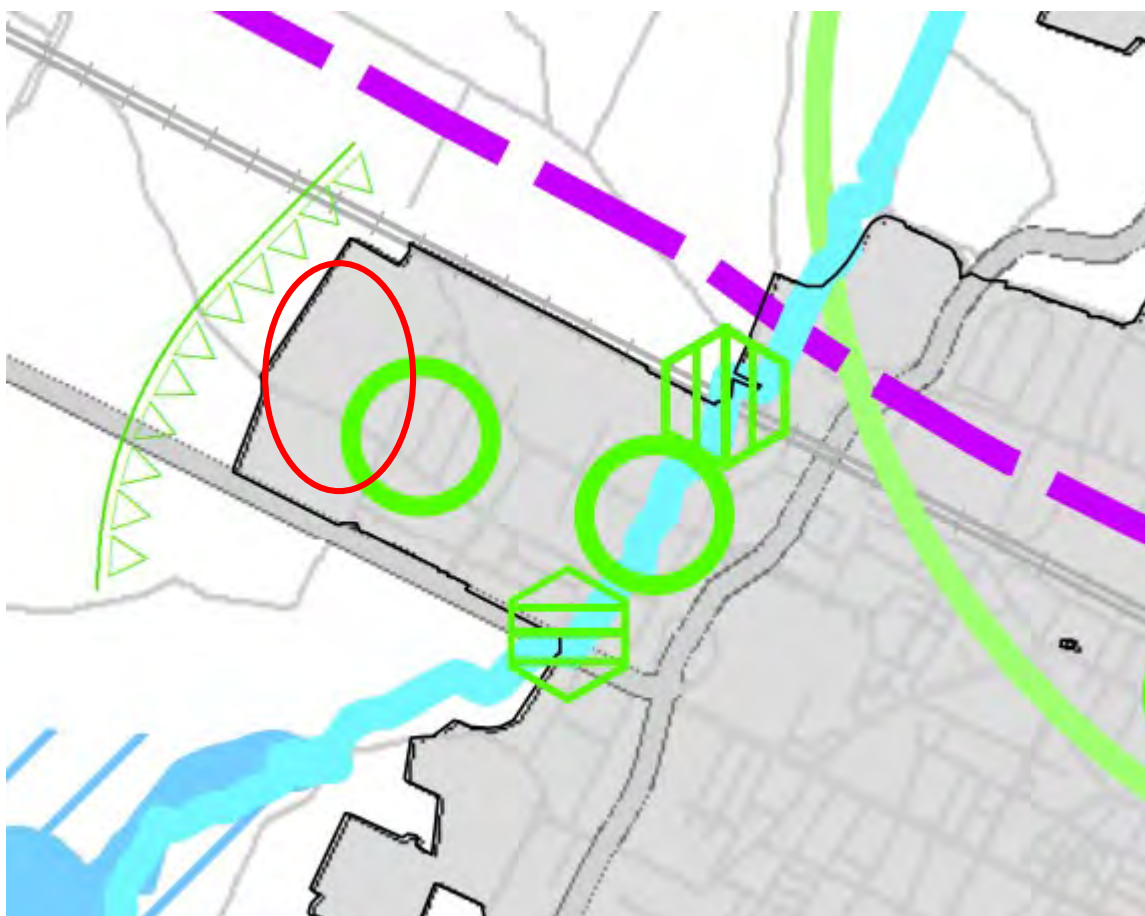
- Imola - Castel San Pietro;
- Baricella – Granarolo;
- Malalbergo – Bologna;
- San Giovanni – Sala Bolognese – Calderara – Bologna;
- Bazzano – Zola;

- Pianoro – Bologna;
- Monterenzio (San Benedetto del Querceto) - Bologna.

Tra le linee locali si distinguono le *linee locali di prosecuzione* che costituiscono parzialmente i tratti terminali delle linee di direttrice e le *linee di raccolta/distribuzione* che costituiscono servizi di lunghezza più limitata che non raggiungono Bologna, ma che collegano i principali luoghi di attrazione (aree industriale, residenziali, poli funzionali, complessi scolastici, ...) fra loro e con i nodi di scambio ferro-gomma e di trasbordo gomma-gomma.

- 3.(I) Il PMP promuove l'attivazione dei *servizi in aree a domanda debole o dispersa*, costituiti da corse giornaliere fisse finalizzate a rispondere ad esigenze specifiche per spostamenti pendolari, integrate da servizi effettuati con modalità innovative caratterizzati da una più elevata flessibilità di erogazione ed in grado di garantire l'offerta di servizio su gran parte del territorio con un accettabile rapporto fra ricavi e costi.
- 4.(D) Nella tav. 4B è riportato l'assetto strategico della rete di trasporto pubblico locale su gomma che ha valore indicativo per quanto riguarda il livello di offerta dei servizi, la cui definizione è rimandata ai PdB.
- 5.(I) Il PdB ha il compito di progettare la rete del servizio di trasporto pubblico locale su gomma extraurbano a partire dalle indicazioni del presente piano, ed in particolare dovrà:
 - garantire una equa distribuzione dei servizi sul territorio;
 - individuare i percorsi, i programmi d'esercizio di riferimento, le risorse necessarie e relative fonti disponibili;
 - prevedere la velocizzazione/protezione di tali itinerari attraverso sedi o corsie riservate o altri provvedimenti, come sistemi di priorità semaforica, per migliorare le condizioni di marcia;
 - prevedere l'attivazione di sistemi di gestione centralizzata dei servizi e delle informazioni all'utenza;
 - migliorare i livelli di comfort ed accessibilità dei servizi.
- 6.(D) I Comuni di Budrio e Medicina sono tenuti ad indicare e salvaguardare nei rispettivi strumenti urbanistici il corridoio infrastrutturale per l'eventuale realizzazione di una linea di trasporto pubblico in sede propria da Budrio a Massalombarda, in linea di massima sul sedime della ex-linea ferroviaria dismessa salvo modifiche di tracciato da concordare con la Provincia.
- 7 (I) Il Nuovo Circondario Imolese, così come definito nell'art.23 dell'Atto di Intesa sottoscritto con la Provincia di Bologna nel Dicembre 2006, partecipa alle attività di programmazione e pianificazione del trasporto pubblico anche avanzando specifiche proposte relativamente ai collegamenti socio-sanitari e servizi scolastici

TAV.5 - RETI ECOLOGICHE



INTERFERENZE FRA RETE ECOLOGICA ED ASSETTO INSEDIATIVO PTCP ART. 3.5



Interferenze con aree urbanizzate e aree pianificate



Sistema insediativo (Tit. 9 e 10)



Confini comunali adeguati alle leggi regionali n.9 e 22 del 2004

- l) Promuovere la biodiversità anche attraverso la creazione di nuovi spazi naturali finalizzati ad arricchire le risorse naturali ed economiche del territorio.
- 2.(D) I Piani generali, comunali e intercomunali, e i piani di settore, provinciali, intercomunali e comunali, nonché gli altri atti di programmazione e di governo della Provincia, nella misura in cui possano contribuire alla realizzazione delle reti ecologiche o influire sul loro funzionamento, devono tener conto degli obiettivi specifici sopra definiti e contribuire, per quanto di loro competenza, a perseguirli.
- Il perseguimento degli obiettivi specifici di cui ai punti precedenti costituisce elemento di valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale dell'attuazione dei piani ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000.

Art. 3.5 - La rete ecologica di livello provinciale

- 1.(D) Il PTCP identifica nella tav. 5 la struttura della rete ecologica di livello provinciale sulla base delle conoscenze della situazione ecosistemica del territorio alla data di adozione delle presenti norme. La Provincia potrà aggiornare e integrare tale individuazione con successivi atti, in relazione a quanto previsto al successivo punto 20.
- 2.(D) La rete ecologica di livello provinciale è strutturata nei seguenti elementi funzionali esistenti o di nuova previsione, come definiti all'art. 1.5 alla voce "rete ecologica" (v): nodi ecologici semplici, nodi ecologici complessi, zone di rispetto dei nodi ecologici, corridoi ecologici, direzioni di collegamento ecologico, connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, connettivo ecologico diffuso, connettivo ecologico diffuso periurbano, area di potenziamento della rete ecologica di area vasta, varchi ecologici.
- 3.(D) La rete ecologica di livello provinciale individuata nella tav. 5 costituisce il riferimento per la definizione e lo sviluppo di reti ecologiche di livello locale. La pianificazione di settore della Provincia e i piani generali e settoriali di livello comunale devono risultare coerenti con le medesime sulla base delle disposizioni seguenti.
- 4.(D) Il PTCP contiene nell'Allegato 1 della Relazione, le Linee guida per la progettazione e realizzazione delle reti ecologiche. La Provincia si riserva di emanare successive direttive relative a tale argomento, quali integrazioni e aggiornamenti in merito, senza che ciò comporti procedura di variante al PTCP stesso.
- 5.(D) Fra gli elementi funzionali che compongono la rete ecologica di livello provinciale si assumono come elementi caratterizzati da specifica rilevanza normativa i siti della Rete Natura 2000 di cui al successivo art. 3.7, nonché le aree protette di cui al successivo art. 3.8.
- 6.(I) La Provincia assume gli elementi della rete ecologica come aree preferenziali ai sensi del Piano Regionale di Sviluppo Rurale per orientare contributi e

finanziamenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore, in riferimento alle funzioni amministrative trasferite e delegate di competenza.

- 7.(I) La Provincia promuove programmi e progetti specifici per la realizzazione e valorizzazione degli elementi della rete ecologica da attuarsi in collaborazione con le amministrazioni comunali e/o gli altri soggetti interessati.
- 8.(D) I Nodi ecologici complessi, con le eventuali Zone di rispetto, individuano porzioni di territorio caratterizzate da habitat e/o specie animali e vegetali rari o minacciati e contribuiscono all'articolazione del paesaggio; la finalità di tali zone è la conservazione e valorizzazione della biodiversità presente e potenziale, nel rispetto delle disposizioni contenute agli artt. 3.7, 3.8, 7.3, 7.4, 7.5 del presente piano.
- 9.(D) Nelle Zone di rispetto dei nodi ecologici le attività agricole devono essere compatibili con la salvaguardia degli ecosistemi e qualsiasi altra attività e/o uso del suolo non deve risultare impattante nei confronti degli stessi ecosistemi naturali o semi-naturali presenti nei nodi. Per tali zone gli strumenti di programmazione agricola dovranno altresì incentivare gli interventi e le forme di conduzione agricola che possono contribuire a salvaguardare e a valorizzare gli elementi di importanza naturalistica presenti. L'individuazione delle Zone di rispetto dei nodi semplici è demandata al PSC nell'ambito della definizione della rete ecologica di livello locale di cui al successivo art. 3.6.
- 10.(D) Quando i Corridoi ecologici corrispondono ai corsi d'acqua (intesi come alveo, fascia di tutela e/o fascia di pertinenza), nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo Titolo 4, tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari che riguarderanno tali ambiti dovranno essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti d'attuazione delle reti ecologiche.
- 11.(D) Quando le Direzioni di collegamento ecologico si affiancano a tratti di viabilità di progetto o esistente, questi tratti devono essere realizzati con le caratteristiche di corridoi infrastrutturali verdi, realizzando cioè fasce laterali di vegetazione di ampiezza adeguata caratterizzate da continuità e ricchezza biologica. In linea generale la fascia di ambientazione prevista per le infrastrutture del sistema di mobilità, di cui all'art. 12.16, dovrà essere realizzata in modo da contribuire, ovunque possibile, al rafforzamento e all'incremento della rete ecologica.
- 12.(D) Le aree individuate come Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, insieme ai principali corsi d'acqua, dovranno garantire in maniera preminente la funzione di connessione tra i nodi ecologici complessi propri del territorio collinare e montano.
- 13.(D) Nelle aree individuate come Connettivo ecologico diffuso dovrà essere favorita, soprattutto attraverso interventi gestionali, la creazione di corridoi ecologici a completamento delle connessioni individuate nelle aree di Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico.

- 14.(D) Nelle aree individuate come Connettivo ecologico diffuso periurbano, per garantire la funzione di connessione ecologica, si dovranno realizzare nodi e corridoi di estensione limitata, ma maggiormente diffusi, perseguendo contemporaneamente l'obiettivo di qualificare il territorio agricolo e di costituire un filtro fra i limiti della città e la campagna.
- 15.(D) Nell'Area di potenziamento della rete ecologica di area vasta, l'obiettivo di lungo periodo è quello di promuovere la realizzazione di nuovi nodi. Nel breve periodo l'obiettivo è quello di sviluppare azioni di riqualificazione e potenziamento della funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua esistenti e di ricreare comunque una maggiore connessione tra gli elementi del reticolo, utilizzando in particolare gli elementi residui della centuriazione.
- 16.(D) Gli accordi territoriali per l'attuazione degli ambiti produttivi di rilievo sovra-comunale e dei poli funzionali, di cui al Titolo 9, devono considerare le interazioni effettive o potenziali con la struttura della rete ecologica di livello provinciale, ovvero di livello locale se già individuata, e le sinergie realizzabili con la sua implementazione. A tale fine, nell'elaborazione di tali accordi, relativamente alla zona interessata dall'intervento e ad un adeguato intorno, dovrà essere predisposta un'analisi ecologica secondo quanto contenuto nelle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione. In tali casi la realizzazione della rete ecologica dovrà considerarsi come prestazione richiesta al programma degli interventi e gli elementi funzionali realizzati saranno considerati dotazioni ecologiche dell'insediamento ai sensi dell'art. A-25 L.R. 20/2000.
- 17.(D) Nei centri abitati ricadenti nelle Unità di paesaggio della pianura, le eventuali previsioni di ambiti di nuovo insediamento vanno correlate con la realizzazione o il potenziamento degli elementi funzionali della rete ecologica di livello locale, quali forme di compensazione ambientale. Tali elementi funzionali, se interessanti direttamente l'ambito di nuovo insediamento, dovranno considerarsi come prestazioni richieste al progetto e gli elementi funzionali realizzati saranno considerati come dotazioni ecologiche dell'insediamento ai sensi dell'art. A-25 L.R. 20/2000.
- 18.(D) Nelle zone umide di cui alla tav. 1 è vietato di norma qualsiasi intervento che ne depauperi il grado di naturalità e biodiversità. Gli interventi di valorizzazione saranno volti a consolidarne e migliorarne la biodiversità e a favorirne la fruizione a scopo didattico-ricreativo, secondo modalità non impattanti rispetto agli equilibri ecologici e in coerenza a quanto previsto nelle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione. Eventuali interventi di parziale modificazione di tali zone sono consentiti per opere connesse allo svolgimento delle attività produttive a cui le zone umide sono funzionalmente correlate, ovvero per opere connesse alla loro conversione e riuso per fini naturalistici, nonché per l'attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico non diversamente localizzabili, purché si proceda ad adeguati interventi compensativi.
- 19.(D) La tav. 5 del PTCP contiene l'individuazione preliminare dei punti di criticità fra sistema insediativo, infrastrutture per la mobilità e rete ecologica di livello

provinciale; queste situazioni devono essere affrontate in sede di PSC o di elaborazione di specifici progetti di cui al precedente punto 7 anche attraverso l'applicazione dei contenuti delle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione.

20.(D) Costituiscono verifica, sviluppo e integrazione della rete ecologica di livello provinciale, di cui alla tav. 5, gli elementi funzionali della rete ecologica di livello locale individuati conseguentemente agli approfondimenti conoscitivi operati in attuazione del presente piano ed in particolare nell'ambito di:

- elaborazioni del PSC di cui al successivo art. 3.6,
- elaborazioni relative a specifiche parti del territorio comunale di cui al precedente punto 16,
- elaborazioni legate alla realizzazione dei progetti di cui al precedente punto 7,
- specifici studi provinciali redatti nell'ambito delle funzioni istituzionali di raccolta, elaborazione ed aggiornamento di dati conoscitivi ed informazioni relativi al territorio e all'ambiente.

Conseguentemente la Provincia provvederà periodicamente ad aggiornare le cartografie del PTCP senza che ciò comporti procedura di variante.

Art. 3.6 - La rete ecologica di livello locale

1.(D) I Comuni, anche in forma associata, in sede di elaborazione del PSC, individuano la rete ecologica locale sulla base delle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione.

2.(D) Nell'elaborare il progetto della rete ecologica di livello locale i Comuni si attengono alle seguenti direttive:

- a) I Nodi ecologici complessi, identificati nella cartografia di PTCP, qualora non siano tra quelli indicati ai successivi artt. 3.7 e 3.8, possono eventualmente essere modificati al fine di escluderne le aree aventi destinazioni d'uso non compatibili e di specificarne l'articolazione morfologica, funzionale ed ambientale; le aree escluse saranno comunque da individuare come Zone di rispetto dei nodi ecologici. Ulteriori e limitate modifiche possono essere consentite solo per l'attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico, non diversamente localizzabili e purché si proceda ad adeguati interventi compensativi.
- b) I Nodi ecologici semplici, identificati nella cartografia di PTCP, qualora non siano tra quelli indicati ai successivi artt. 3.7 e 3.8, possono essere modificati a condizione che tali modifiche vengano compensate con la creazione di altri elementi areali di valore naturale o semi-naturale, e che venga garantita la funzionalità della rete.
- c) I Comuni provvedono all'individuazione delle Zone di rispetto dei nodi ecologici semplici; relativamente alle Zone di rispetto dei nodi complessi gli

STRALCIO PTM

Tav.1 SUD – Carta della struttura



TERRITORIO URBANIZZATO

 Centri abitati e altre aree comprese nel territorio urbanizzato

 Poli metropolitani a marcata caratterizzazione commerciale

Grande rete nazionale e regionale

 Tratti esistenti e finanziati

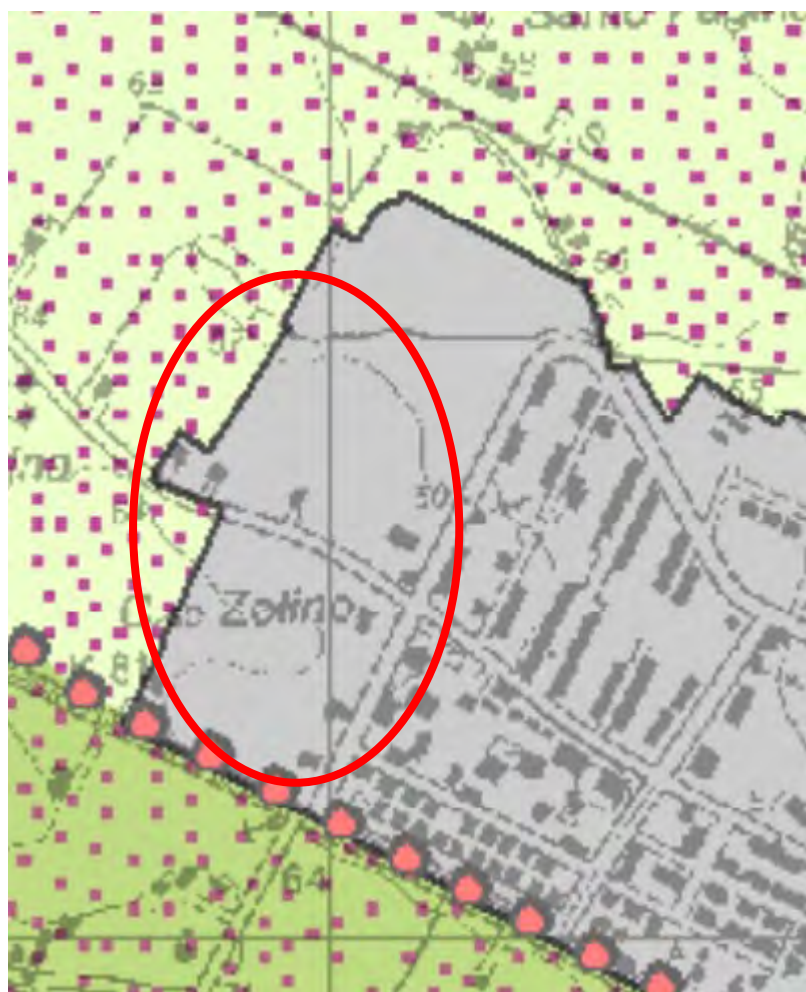
Rete ciclabile

 Rete ciclabile strategica e integrativa

Art. 1.7 - Territorio urbanizzato

1. (P) Ferma restando la competenza dei PUG in relazione all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, il PTM, ai fini della definizione dell'ambito di applicazione dei propri contenuti in conformità all'art. 41 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e, in particolare, in relazione all'individuazione e alla rappresentazione della griglia degli elementi strutturali che connotano il territorio extraurbano definita dal presente Piano ai sensi dell'art. 35 nonché in ordine alla disciplina del territorio rurale ai sensi dell'art. 36, assume il perimetro del territorio urbanizzato così come individuato ai sensi degli artt. 6 e 32 della medesima legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

Tav.2 – Carta Ecosistemi



Ecosistema urbano

Elementi di Interesse storico archeologico e paesaggistico



Fascia di transizione pianura/collina/montagna/alto crinale

incrementare il carico antropico e/o urbanistico e con modalità funzionali a ridurre la vulnerabilità dell'edificio, tenuto conto delle esondazioni con tempo di ritorno di 200 anni e del potenziale rischio di alluvioni.

6. (P) Negli edifici produttivi esistenti nelle aree esterne *alle aree ad alta probabilità inondazione* di cui al precedente comma 4 sono ammessi interventi di manutenzione o interventi, con esclusivo riferimento alla relativa area di pertinenza, funzionali a determinarne un riassetto organico ai fini della messa in sicurezza dal rischio idraulico e della eliminazione delle interferenze dell'attività produttiva con le risorse ambientali, quali il potenziale inquinamento delle falde acquifere sotterranee o superficiali, i prelievi da falda non compatibili con il bilancio idrico, l'aumento dell'area impermeabilizzata o l'alterazione degli assetti morfologici incidenti sull'assetto idraulico. I PUG promuovono la delocalizzazione dell'attività, laddove sia qualificabile come centro di pericolo. In caso di cessazione o delocalizzazione dell'attività, per gli edifici esistenti sono consentiti solamente interventi di demolizione senza ricostruzione e successivo ripristino dell'area stessa, con eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 36, comma 5, lettera e), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.
7. (P) Nelle aree non rientranti nella fascia interessabile da esondazioni con tempo di ritorno di 200 anni (fermo restando che, laddove la linea di esondazione non sia cartograficamente individuata, la si deve considerare coincidente con la fascia perifluviale), nelle fasce di inedificabilità in prossimità delle scarpate dei terrazzi nonché nelle aree di ricarica D, sono ammessi interventi di nuova costruzione esclusivamente per:
 - a) impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio *et similia*;
 - b) fabbricati produttivi agricoli inseriti in centri aziendali esistenti, nel rispetto dei parametri e delle modalità attuative previsti per le aree agricole di collina/montagna.
8. (P) Negli edifici dismessi non più funzionali all'attività agricola, compresi i casi di edifici produttivi, sono ammessi gli interventi di cui all'art. 36, comma 5, lettera e), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017. In relazione agli edifici individuati dal PUG come opere incongrue ai sensi delle vigenti disposizioni normative di fonte statale e regionale, si applica altresì quanto previsto dall'art. 36, comma 5, lettera e), secondo periodo, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

Art. 1.8- Fasce perifluviali di pianura

Definizione, individuazione e funzioni

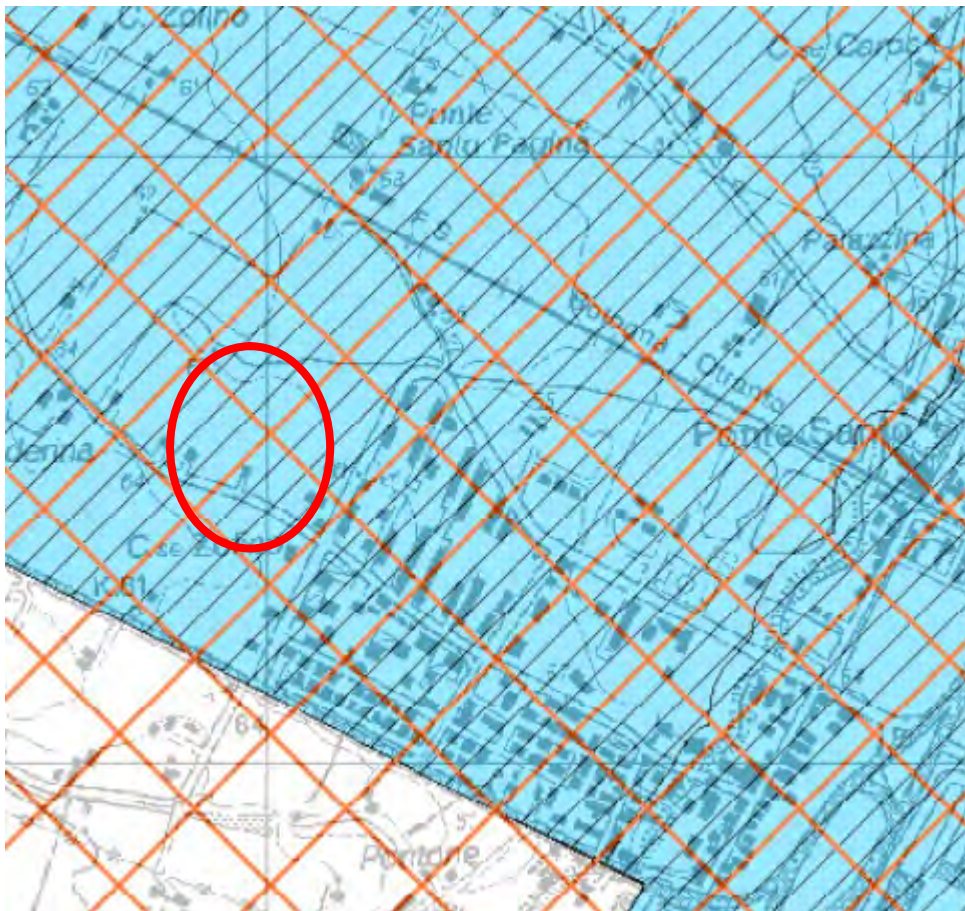
1. (P) Le disposizioni dei commi seguenti si riferiscono alle **fasce perifluviali di pianura** individuate nella Carta degli ecosistemi. Tali fasce ricomprendono:
 - a) ambiti di tutela paesaggistica individuati dal PTPR;
 - b) fasce di pertinenza del PSAI (ivi individuate graficamente o, se non individuate, comunque con la prescrizione normativa della distanza minima dal limite del reticolo di: 30 m per il reticolo principale, 20 m per quello secondario, 10 per quello minore, 5 m per quello minuto di bonifica), contenenti le aree ad alta probabilità di inondazione e le aree esondabili per piene con tempo di ritorno di 200 anni, alle quali si sovrappongono le aree a rischio di alluvioni.

Disposizioni inerenti alle nuove urbanizzazioni

2. (P) Nel rispetto delle previsioni del PTPR e del PSAI e in conformità al regime delle competenze del PTM di cui all'art. 41 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 in relazione alla disciplina delle nuove urbanizzazioni e del territorio rurale, non sono ammesse nuove urbanizzazioni di cui all'art. 5.2.

Disposizioni inerenti agli interventi edilizi

3. (P) Negli edifici esistenti in *aree ad alta probabilità di inondazione* (con rischio elevato e molto elevato connesso a un tempo di ritorno pari o inferiore a 50 anni) sono ammessi esclusivamente gli interventi ammissibili ai sensi del PSAI.
4. (P) Negli edifici esistenti in aree esterne alle *aree ad alta probabilità di inondazione* di cui al precedente comma 3 sono ammessi interventi di qualificazione edilizia ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a,) della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, senza aumenti di SU o mutamenti delle destinazioni d'uso tali da determinare un incremento del carico antropico e urbanistico e con modalità che riducano la vulnerabilità dell'edificio, previa valutazione delle esondazioni con tempo di ritorno di 200 anni, del potenziale interessamento da allagamento e della pericolosità nelle fasce laterali agli argini per sormonto o rottura arginale nel caso dei corsi d'acqua delimitati da arginature continue.
5. (P) Negli *edifici produttivi esistenti* nelle aree esterne *alle aree ad alta probabilità inondazione* di cui al precedente comma 3 sono ammessi interventi di manutenzione o interventi, con esclusivo riferimento alla relativa area di pertinenza, funzionali a determinarne un riassetto organico ai fini della messa in sicurezza dal rischio idraulico e della eliminazione delle interferenze dell'attività produttiva con le risorse ambientali, quali il potenziale inquinamento delle acque superficiali, i prelievi da falda non compatibili con il bilancio idrico, l'aumento dell'area impermeabilizzata o l'alterazione degli assetti morfologici incidenti sull'assetto idraulico. I PUG promuovono la delocalizzazione dell'attività, laddove sia qualificabile come centro di pericolo. In caso di cessazione o delocalizzazione dell'attività, per gli edifici esistenti sono consentiti solamente interventi di demolizione senza ricostruzione e successivo ripristino dell'area stessa, con eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 36, comma 5, lettera e), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.
6. (P) Nelle fasce perifluviali di pianura, gli interventi di nuova costruzione sono ammessi, purché non rientranti nella fascia interessabile da esondazioni con tempo di ritorno di 200 anni (fermo restando che, laddove la linea di esondazione non sia cartograficamente individuata, la si deve considerare coincidente con la fascia perifluviale), esclusivamente per:
 - a) impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio *et similia*;
 - b) fabbricati produttivi agricoli inseriti in centri aziendali esistenti e non altrimenti localizzabili, nel rispetto dei parametri previsti per le aree agricole di pianura.
7. (I) Per gli interventi di nuova costruzione di cui al precedente comma 6, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2.4, i PUG prevedono misure per la riduzione della vulnerabilità in relazione agli edifici ubicati nelle aree potenzialmente interessate da allagamento o nelle fasce laterali agli argini nel caso dei corsi d'acqua delimitati da arginature continue.
8. (P) Negli edifici dismessi non più funzionali all'attività agricola, compresi i casi di edifici produttivi, sono ammessi gli interventi di cui all'art. 36, comma 5, lettera e), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017. In relazione agli edifici individuati dal PUG come opere incongrue ai sensi delle vigenti disposizioni normative di fonte statale e regionale, si applica altresì quanto previsto dall'art. 36, comma 5, lettera e), secondo periodo, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.



Gestione delle acque meteoriche



Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura

Scenari di pericolosità idraulica PGRA



Scenario P3 derivato dal Reticolo Secondario di Pianura (RSP)



Scenario P3 derivato dal Reticolo Naturale Principale e Secondario (RP)



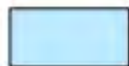
Scenario P2 derivato dal Reticolo Naturale Principale e dal Reticolo Secondario di Pianura (RP+RSP)



Scenario P2 derivato dal Reticolo Secondario di Pianura (RSP)



Scenario P2 derivato dal Reticolo Naturale Principale (RP)



Scenario P1 derivato dal Reticolo Naturale Principale e Secondario (RP)

quanto prescritto dall'art. 6 del PSAI. In tali aree è pertanto vietata la costruzione di nuovi fabbricati, manufatti e infrastrutture, anche se finalizzati all'attività agricola nonché la ricostruzione di immobili distrutti.

12. (P) Nelle aree che non costituiscono "aree in dissesto" zona 1 del PSAI, ma comunque riconosciute come frana attiva dall'inventario del dissesto regionale, sono fatte salve dai predetti divieti le trasformazioni edilizie e urbanistiche nel territorio urbanizzato, le previsioni dei piani urbanistici attuativi a cui accede una convenzione vigente alla data di entrata in vigore del PTM nonché gli interventi sul patrimonio edilizio esistente esterni al territorio urbanizzato che non comportino l'aumento della SU e del carico antropico.
13. (P) Nelle aree in frana attiva all'esterno del territorio urbanizzato è ammessa unicamente la realizzazione di opere pubbliche non diversamente localizzabili. La progettazione e il dimensionamento degli interventi ammessi devono tenere conto anche degli esiti delle verifiche di stabilità del versante in condizioni sismiche come richieste all'art. 2.2.

Disciplina urbanistica ed edilizia delle aree in frana quiescente

14. (P) Alle aree comprese in frana "quiescente" si applicano tutte le disposizioni dettate dall'Autorità di Bacino in relazione alle "aree da sottoporre a verifica", comprendenti i territori interessati da movimenti gravitativi il cui stato di attività e di pericolosità può essere definito solo attraverso specifiche indagini di monitoraggio, e in particolare quanto prescritto dall'art. 8 del PSAI. Fino alla eventuale adozione del provvedimento relativo alla perimetrazione e zonizzazione dell'area, le frane quiescenti sono da assoggettare alle specifiche disposizioni dettate dall'Autorità di Bacino per le "aree di possibile evoluzione e aree di influenza del dissesto".

Devono essere altresì effettuate le verifiche di stabilità in condizioni sismiche. La progettazione e il dimensionamento degli interventi ammessi dovranno tenere conto degli esiti di tali verifiche.

Disciplina urbanistica ed edilizia delle frane stabilizzate

15. (P) L'edificazione di qualsiasi entità su frane "stabilizzate" e le utilizzazioni agrarie nei terreni interessati da tali frane possono essere autorizzate esclusivamente sulla base di una relazione geologica che ne accerti la compatibilità, tenuto conto anche degli esiti delle verifiche di stabilità in condizioni sismiche, e definisca appositi piani di gestione, manutenzione e salvaguardia delle opere di stabilizzazione in essere (drenaggi, muri di sostegno, sistemi di captazione delle acque superficiali ecc...). Anche l'edificazione in aree stabili ma adiacenti a frane "stabilizzate" può essere autorizzata esclusivamente a fronte di una relazione geologica che accerti l'assenza di condizioni interferenti con le opere di stabilizzazione e stabilisca eventuali fasce di salvaguardia.

Art. 2.4 - Rischio idraulico

1. (I) Nel rispetto del regime delle competenze relativo alla gestione del **rischio idraulico**, così come rispettivamente spettanti all'Autorità di Bacino, alla Regione Emilia-Romagna, ai Consorzi di bonifica e ai Comuni, il PTM promuove e disciplina per il territorio di pianura la programmazione di approfondimenti locali, in particolare alla scala comunale o di Unione, in relazione alla pericolosità idraulica e alla riduzione della vulnerabilità degli elementi interferenti, in armonia con gli obiettivi del PGRA, allo scopo di far emergere le porzioni di territorio caratterizzate da criticità più eterogenee - sia di maggior complessità, sia di minore significato- rispetto agli scenari di pericolosità così come

territorialmente delimitati nel PGRA. Gli approfondimenti di carattere idraulico richiesti dal PTM per la scala comunale non costituiscono modifica al PGRA, i cui contenuti di pericolosità e di rischio sono pienamente recepiti dal medesimo PTM, quale necessario riferimento per la pianificazione territoriale e urbanistica, oltre che per la progettazione degli interventi.

2. (I) Il quadro conoscitivo del PUG, sulla base dei contenuti del PGRA, deve contenere i seguenti approfondimenti che costituiscono riferimento necessario per i Comuni ai fini della costruzione della propria strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale:
 - a) rilievi del territorio comunale in grado di delimitare cartograficamente i settori con elementi morfologici naturali significativi (es. aree topograficamente depresse; alti morfologici) e idonei a condizionare un eventuale deflusso delle acque di allagamento. Tali rilievi possono anche derivare da dati topografici già disponibili (es. Banche Dati di Regione Emilia-Romagna) eventualmente integrati da studi specifici in relazione alle aree morfologicamente complesse;
 - b) rilievi del territorio comunale in grado di definire gli elementi morfologici “antropici” (es. arginature; rilevati stradali/ferroviari; ecc.) idonei a condizionare l'eventuale deflusso delle acque esondate, promuovendosi a tale fine anche l'individuazione e la rappresentazione cartografica dei possibili varchi di particolare rilievo.
 - c) studi idraulici locali, limitati a scoli e rii minori, da condurre sempre in stretto coordinamento con l'autorità idraulica competente e l'Autorità di bacino.
3. (I) Gli esiti dei precedenti rilievi possono consentire la ripartizione del territorio comunale in zone di rango inferiore rispetto alle delimitazioni del PGRA, ma comunque sempre nel pieno e integrale rispetto di tutto quanto previsto dal medesimo PGRA. Queste zone potranno essere dimensionate attraverso l'analisi degli elementi morfologici e antropici indicati in precedenza, individuando i settori di territorio adiacenti i cui limiti sono definiti tenendo conto delle discontinuità topografiche. Tale ripartizione potrà risultare più accurata in relazione alle parti di territorio caratterizzate da pericolosità più significativa così come indicato nelle tavole di PGRA in ordine agli scenari di pericolosità P2 e P3.
4. (I) I predetti approfondimenti idraulici costituiranno un aggiornamento del Quadro conoscitivo diagnostico del PTM che la Città metropolitana metterà a disposizione ai sensi dell'art. 22 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.
5. (P) Ai fini della riduzione del pericolo di alluvioni, gli interventi edilizi diretti e/o convenzionati nell'ecosistema agricolo, in particolare nelle “conche morfologiche” e nelle zone a pericolosità “P3” e “P2” del PGRA, devono contenere specifiche indicazioni in merito al recupero e all'efficientamento del reticolo agricolo e in particolare alla conservazione, se esistenti, o alla realizzazione, se non presenti, di nuovi scoli di confine.
6. (I) Nelle relazioni idrauliche dei livelli attuativi del PUG, si dovrà tenere adeguatamente conto degli approfondimenti ivi elaborati nonché sviluppare valutazioni di compatibilità e di vulnerabilità degli elementi ivi parimenti esposti.
7. (I) A seguito degli approfondimenti svolti attraverso il PUG, qualora sia confermata una pericolosità P3 con chiare evidenze di criticità idraulica, il Comune promuove processi di delocalizzazione degli elementi ivi esposti, al fine di una effettiva riduzione del rischio derivante da alluvioni potenziali.

Art. 2.5 - Attività estrattive

1. (I) La pianificazione in materia di attività estrattive, relative ai materiali appartenenti sia alla prima sia alla seconda categoria di cui all'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 s.m.i., purché in aree diverse dal demanio fluviale e lacuale nonché da quelle classificate “alvei” nella Carta degli ecosistemi,

Tav.4 – Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali



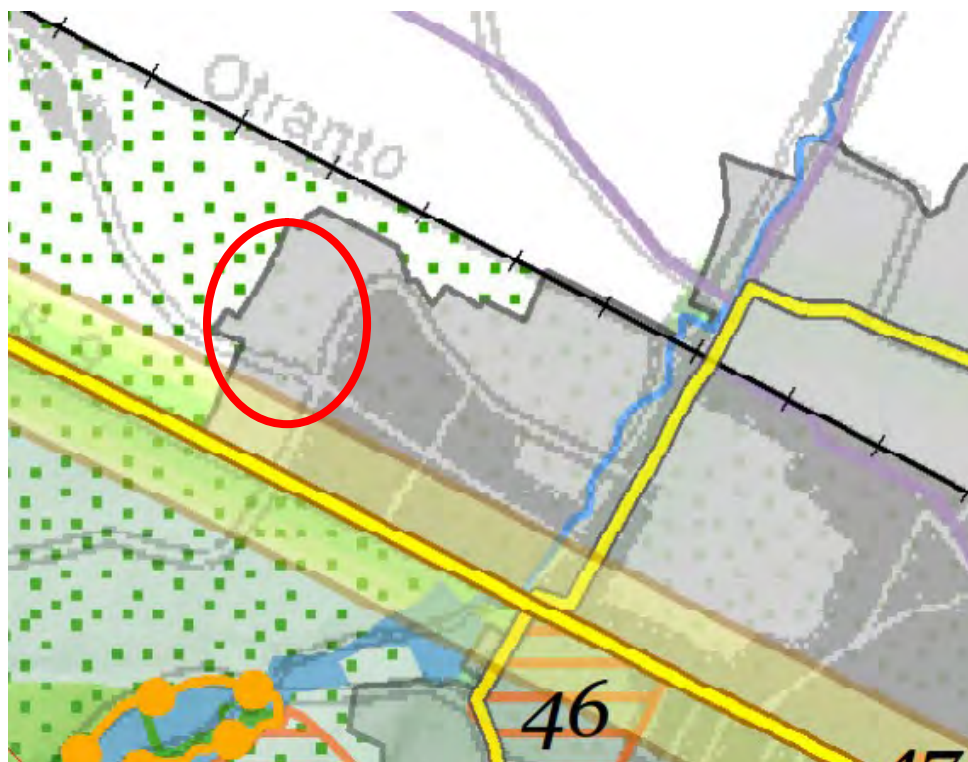
Aree suscettibili di effetti locali



B - Depositi di margine appenninico-padano

Depositi prevalentemente grossolani (ghiaie, ghiaie sabbiose, sabbie ghiaiose) di conoide alluvionale, di spessore $H > 5\text{m}$, sepolti (profondità $> 3\text{m}$ da p.c.) e depositi di interconoide.

Tav.5 – Carta reti



FASCIA DI CONNESSIONE COLLINA PIANURA



Fascia di connessione direttrice Via Emilia



Ecosistema Urbano

VARCHI DA SALVAGUARDARE PER LA CONTINUITA' ECOLOGICA



Varchi e discontinuità

RETI CICLABILI PER LA FRUIZIONE E LA CONNETTIVITA' FUNZIONALE ED ECOLOGICA



Ciclabili di pianura - supporto alla connettività ecologica

Itinerari cicloturistici di pianura - supporto alla realizzazione di reti ecologiche



Itinerari cicloturistici di collina/montagna - supporto a progetti di valorizzazione abitati



Itinerari escursionistici e ciclovie dei parchi-supporto a potenziamento attività locali diffuse



Itinerari cicloturistici internazionali e nazionali - significative interrelazioni funzionali con gli abitati



Itinerario Via Emilia - elemento di un più generale progetto Via Emilia

Biciplan, specialmente nelle strade di pertinenza a basso traffico (cap. 7 del PUMS e, in particolare, paragrafo 7.6.2);

- g) adozione e articolazione di **un'infrastruttura informatica unitaria**, per la comunicazione, la tariffazione e il pagamento integrato dei servizi di trasporto pubblico secondo la modalità del *Mobility as a Service -MaaS* (cap. 8 del PUMS);
 - h) valorizzazione della **viabilità panoramica**, con particolare riferimento ai tratti a vocazione turistica e ricreativa, favorendone la fruizione da parte della mobilità attiva e, in particolare, del cicloturismo (cap. 7 del PUMS, in particolare, paragrafo 7.1), sviluppando al contempo il progetto di costruzione e valorizzazione fruitiva della rete ecologica di cui all'art. 4.6 delle presenti norme del PTM;
 - i) concorso alla realizzazione della **rete ciclabile metropolitana strategica e integrativa**, comprensivo dell'adeguamento dei percorsi esistenti, anche attraverso il declassamento delle strade secondarie a basso flusso (attualmente classificate come F) in percorsi ciclopedonali, e del potenziamento dei servizi per la ciclabilità; a tal fine, i Comuni specificano i collegamenti di carattere locale e urbano per assicurare la capillarità e la continuità della rete strategica e integrativa nel territorio metropolitano e, in particolare, il collegamento con le **Dotazioni metropolitane** di cui all'art. 3.2 delle presenti norme del PTM e con le altre strutture per l'istruzione e la ricerca, la sanità e l'assistenza, la cultura, lo sport e il tempo libero (PUMS, cap. 4), nel rispetto di quanto previsto dall'accordo territoriale, nel caso le stesse siano classificate come Poli metropolitani dal PTM;
 - j) realizzazione di un **velopark** almeno in ogni Centro urbano servito da SFM e rete TPM di Primo livello e comunque uno in ogni Centro urbano superiore a 5.000 abitanti e in ogni Centro di mobilità (PUMS, cap. 4, in particolare, paragrafo 4.4.6);
 - k) definizione della **rete degli itinerari pedonali escursionistici** in forma integrata e interconnessa con la rete cicloturistica definita dal Biciplan (cap. 4 del PUMS, in particolare, paragrafo 4.4.2.4), sviluppando il progetto di rete ecologica di cui all'art. 4.6 delle presenti norme del PTM.
12. (I) Nel rispetto di quanto stabilito ai precedenti commi del presente articolo, i PUG e i PGTU, secondo il regime delle rispettive competenze, definiscono criteri e parametri per la riprogettazione della rete stradale urbana come spazio pubblico vivibile e completo, in vista della riconquista dello spazio pubblico come bene comune, conservando il coordinamento reciproco e integrando i diversi livelli di pianificazione e progettazione.
13. (I) Le proposte di accordo operativo sono verificate e valutate, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, anche rispetto alle disposizioni di cui al presente articolo, alle quali si conformano anche gli interventi di ristrutturazione urbanistica, i piani attuativi di iniziativa pubblica e i progetti delle opere pubbliche.

Art. 4.6- Reti ecologiche, della fruizione e del turismo

Definizioni e individuazione

1. (P) Il PTM riconosce le reti ecologiche, della fruizione e del turismo come un sistema integrato e interconnesso o parte costitutiva delle infrastrutture verdi e blu che consente di contemporaneamente e relazionare gli obiettivi di conservazione ambientale, di arricchimento dei servizi culturali e per il tempo libero nonché di valorizzazione turistica del territorio metropolitano.
2. (P) Nella **Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo** sono rappresentati le aree e gli elementi che costituiscono le reti ecologiche, della fruizione e del turismo afferenti:
 - a) alla natura;

- b) ai segni stratificati della storia;
 - c) alla fruizione sostenibile.
3. (P) La puntuale ricognizione e identificazione delle aree e degli elementi rappresentati nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo e la correlativa definizione delle specifiche disposizioni inerenti alla disciplina degli ecosistemi naturali e agricoli sussunti dal PTM e, in generale, delle prescrizioni che individuano le condizioni preclusive ai nuovi insediamenti, fermo restando quanto già stabilito dagli strumenti di pianificazione delle aree protette e dalle Misure specifiche di conservazione e dai Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000, sono effettuate da:
- a) gli strumenti di attuazione del PTM e, in particolare, dai **Programmi metropolitani di rigenerazione** di cui all'art. 5.4 e dagli accordi territoriali;
 - b) dai PUG e/o dagli altri piani di settore, secondo il regime delle rispettive competenze.

Obiettivi

4. (I) Il PTM persegue i seguenti obiettivi:
- a) assicurare la conservazione e favorire l'implementazione della biodiversità e mantenere le dinamiche di distribuzione degli organismi biologici e della vitalità delle popolazioni e delle comunità vegetali e animali ai sensi dell'art. 2 della legge regionale Emilia-Romagna n. 6/2005;
 - b) assicurare la cura e favorire la valorizzazione dei segni che rimandano ai vari strati della storia pregressa e che, in maniera diversificata, condizionano e integrano le forme e le modalità di vivere il territorio e i corrispondenti progetti di fruizione per il futuro;
 - c) promuovere la fruizione da parte delle persone e la valorizzazione turistica, in coerenza con le strategie della Destinazione Turistica e nei limiti e secondo forme tali da garantire la conservazione degli elementi di interesse storico e/o ambientale e nel rispetto degli obiettivi di conservazione della biodiversità ovvero entro i limiti stabiliti ai fini della conservazione di habitat e specie dai piani e dalle misure a tale fine preposte;
 - d) favorire l'accessibilità attraverso la rete ciclabile e il trasporto pubblico metropolitano degli elementi indicati alle precedenti lettere a), b) e c) del presente comma, prioritariamente lungo gli itinerari turistici, nei limiti stabiliti ai fini della conservazione della biodiversità dai piani e dalle misure a tale fine preposte;
 - e) valorizzare i fiumi e i canali storici come itinerari prioritari per il cicloturismo.
5. (I) Al fine di conseguire gli obiettivi indicati al precedente comma 4, il PTM:
- a) assicura la tutela dell'integrità fisica delle aree e degli elementi della rete ecologica e di quelli di valore storico, attraverso limitazioni agli interventi all'esterno del territorio urbanizzato;
 - b) promuove la formazione di **Programmi metropolitani di rigenerazione** di cui all'art. 5.4 e di interventi che integrino la riduzione dei rischi, il potenziamento dei servizi ecosistemici, la connessione dei corridoi ecologici, il mantenimento dei varchi o discontinuità dell'urbanizzato e la deframmentazione, le sistemazioni paesaggistiche e le opere per la fruizione collettiva, come punti di sosta attrezzati e percorsi di mobilità dolce;
 - c) detta indirizzi per la strategia della qualità urbana ed ecologico ambientale dei PUG, affinché assicurino la continuità delle reti ecologiche, per la fruizione collettiva e il turismo all'interno del territorio urbanizzato.

Limitazioni per gli interventi all'esterno del territorio urbanizzato

6. (P) Le nuove urbanizzazioni non devono interessare i seguenti elementi territoriali, così come rappresentati nella **Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo**:
- a) Aree ad alta naturalità (*core areas*), costituite da aree protette, siti della Rete natura 2000 ed ecosistemi forestali, arbustivi e calanchivi, aree di tutela naturalistica al di fuori di aree protette;

- b) Unità puntuali, costituite da geositi e dalle zone umide, corrispondenti agli ecosistemi delle acque ferme;
 - c) Fasce di connessione, costituite dal collegamento ecologico appenninico di scala regionale e dai corridoi ecologici multifunzionali dei corsi d'acqua, corrispondenti all'ecosistema delle acque correnti;
 - d) Fasce di protezione, costituite dalle aree agricole di montagna e collina nonché dalle aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura;
 - e) Varchi, da salvaguardare e da deframmentare;
 - f) Parchi pubblici di interesse territoriale.
7. (P) Nella fascia di interconnessione, rappresentata nella **Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo**, gli eventuali interventi all'esterno del territorio urbanizzato:
- a) non devono interessare gli spazi aperti fra i centri abitati lungo la via Emilia;
 - b) non devono comportare nuovi insediamenti o ampliamenti di attività produttive esistenti, a meno che non sia possibile reperire alternative localizzative, nell'ambito pedecollinare ricadente nelle zone di protezione delle acque sotterranee.
8. (P) Nelle aree dell'ecosistema agricolo interessate da segni stratificati della storia, gli interventi:
- a) non devono comportare compromissioni degli elementi di interesse storico rappresentati nella **Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo** (Complessi archeologici, elementi della centuriazione, rete della viabilità storica e complessi architettonici non urbani) né interferenze paesaggistiche relativamente al contesto in cui sono inseriti; a tal fine, Città metropolitana, le Unioni e i Comuni, secondo le rispettive competenze, dettano le più opportune limitazioni in riferimento all'entità, alle tipologie di intervento e agli usi ammissibili nonché l'effettuazione di opere di mitigazione paesaggistico-ambientale;
 - b) devono concorrere, in misura congrua, coerente e corrispondente all'entità delle trasformazioni, alla cura e alla valorizzazione di tali segni mediante interventi di sistemazione paesaggistica, recupero ambientale, completamento della rete ciclopedonale ed effettuazione di interventi finalizzati alla fruizione collettiva; i relativi obblighi sono definiti nella convenzione accedente all'accordo operativo di cui all'art. 38 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

Indirizzi per i programmi metropolitani di rigenerazione

9. (I) I **programmi metropolitani di rigenerazione** di cui all'art. 5.4 assumono le reti ecologiche, della fruizione e del turismo come elementi di riferimento per la territorializzazione delle iniziative e concorrono alla realizzazione e implementazione degli interventi di cura, di recupero delle situazioni di degrado e di valorizzazione. A tal fine, sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi del presente articolo.
10. (I) Il potenziamento **della dotazione ambientale e il consolidamento delle connessioni ecologiche** devono avvenire prioritariamente attraverso un insieme integrato di interventi comportanti:
- a) l'incremento delle aree boscate e delle fasce arboree e arbustive;
 - b) la riqualificazione ambientale delle aree degradate, la deframmentazione con ripristino di varchi funzionali alle connessioni ecologiche e la rimozione degli elementi detrattori;
 - c) l'applicazione di misure di mitigazione degli interventi urbanistici e infrastrutturali;
 - d) la realizzazione di fasce arboree/arbustive, anche in funzione di protezione delle aree agricole dagli inquinanti, nelle fasce di ambientazione delle infrastrutture viarie;

- e) la realizzazione di alberature lungo i percorsi ciclabili e i tratti della viabilità extraurbana e di filari e siepi in area agricola al fine di articolare un reticolo arboreo che, ovunque sia possibile, ripercorra i segni storici.
11. (I) La **realizzazione degli itinerari di valorizzazione turistica**, da sviluppare in coerenza con le strategie della Destinazione turistica, lungo i corsi d'acqua principali naturali e storici, i crinali e il fondovalle, deve avvenire prioritariamente attraverso un insieme integrato di interventi comportanti:
- l'uso di soluzioni basate sulla natura e il riuso del patrimonio storico minore a servizio della fruizione collettiva;
 - il completamento della rete infrastrutturale per la mobilità sostenibile, nel rispetto delle indicazioni del seguente comma 12;
 - l'effettuazione di interventi preordinati al potenziamento dei servizi ecosistemici al fine di incrementare la resilienza, l'attrattività turistica e la valorizzazione del patrimonio diffuso nelle aree collinari in funzione del "buon vivere collettivo";
 - l'attivazione e/o il consolidamento di imprese innovative e a basso impatto ambientale per contrastare le fragilità economiche nei territori dell'Appennino e della bassa Pianura;
 - la sistemazione degli elementi di interesse storico, con priorità per quelli destinati alla fruizione collettiva.
12. (I) Il completamento della rete infrastrutturale per la mobilità sostenibile, prioritariamente attraverso percorsi escursionistici pedonali e itinerari cicloturistici, deve contemplare sistemazioni paesaggistiche coerenti con il contesto e la qualificazione degli spazi pubblici lungo gli itinerari, tenendo conto altresì della rete dei percorsi escursionistici censita nella base dati "Sentieri", di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1841/2009 "Linee guida per cartografia, segnaletica, manutenzione, ripristino, sicurezza e divulgazione della rete escursionistica emiliano-romagnola", al fine di consolidarne il regime ed assicurarne la regolare manutenzione. Nelle aree di pianura, dove il contesto lo suggerisca e consenta, deve essere favorito l'inserimento di filari alberati continui che costituiscano un'orditura verde in direzione nord/sud ed est/ovest, con funzione microclimatica e di ripristino di biodiversità diffusa, secondo una tipologia di assetto vegetazionale storicamente presente nella pianura.
13. (I) Ai fini della realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi 10, 11 e 12 del presente articolo, possono essere utilizzare le risorse del **Fondo perequativo metropolitano** di cui all'art. 5.3.

Indirizzi per i PUG

14. (I) I **PUG** assumono quanto previsto dal presente articolo nella propria strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale, specificandola alla scala locale, e in particolare:
- recepiscono quanto stabilito in relazione agli interventi all'esterno del territorio urbanizzato di cui ai precedenti commi 6 e 7;
 - concorrono al potenziamento della dotazione ambientale e al consolidamento delle connessioni ecologiche, mediante l'applicazione delle disposizioni sulla rigenerazione dei tessuti urbanizzati di cui al precedente art. 3.3 delle presenti norme del PTM;
 - integrano a rete ecologica e la rete degli itinerari ciclopedonali per quanto di competenza comunale e/o comunque riferibile alla scala locale nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 4.5 delle presenti norme del PTM;
 - definiscono gli interventi e gli usi compatibili per assicurare la gestione e la fruizione dei siti storici e delle aree di interesse naturalistico, con prioritario riferimento ai Parchi pubblici di interesse metropolitano, nel rispetto dello standard di 15 mq/ab di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.